



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA BASILICATA

nell'adunanza pubblica del 6 marzo 2025

composta dai magistrati:

Dott. Giuseppe Tagliamonte	Presidente
Dott.ssa Elisabetta Midenà	Consigliere
Dott. Lorenzo Gattoni	Referendario
Dott.ssa Antonella Romanelli	Referendario - <i>Relatore</i>

VISTO l'art. 100, comma 1, della Costituzione;

VISTO il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sugli enti locali e successive modificazioni ed integrazioni (TUEL) e, in particolare, gli artt. 148 e 148-bis;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di

controllo della Corte dei conti, come successivamente modificata;

VISTA la deliberazione n. 8/SEZAUT/2023/INPR, con la quale la Sezione delle Autonomie ha approvato le linee guida ed il questionario ai quali devono attenersi (ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato dall'art. 1, comma 3, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213) gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio finanziario 2022;

VISTA la deliberazione n. 11/2024/INPR con la quale la Sezione ha redatto la programmazione delle attività di controllo per l'anno 2024;

VISTI la relazione ed il questionario del Comune di Cirigliano relativi al rendiconto dell'esercizio finanziario 2022;

VISTA la nota del Magistrato istruttore con la quale sono stati richiesti chiarimenti e informazioni in merito alle risultanze emerse dall'analisi della predetta relazione/questionario e dei dati immessi nel sistema informativo BDAP;

VISTI i chiarimenti fatti pervenire dall'Organo di revisione;

VISTA l'ordinanza n. 5 del 24 febbraio 2025 con la quale il Presidente ha convocato l'odierna adunanza pubblica;

COMPARSI il Sindaco, l'Organo di revisione e il Responsabile dell'Area Amministrativa/Finanziaria;

UDITO il Magistrato relatore, Dott.ssa Antonella Romanelli;

UDITI i menzionati rappresentanti del Comune di Cirigliano;

FATTO

In esecuzione delle attività di controllo intestate a questa Sezione ai sensi dell'art. 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e dell'art. 148-bis del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 (TUEL), sono stati analizzati i dati e le informazioni contenute nel questionario relativo al rendiconto dell'esercizio finanziario 2022 del Comune di Cirigliano (MT).

Ai fini dell'instaurazione del contraddittorio funzionale all'emanazione della pronuncia di accertamento - da adottarsi ai sensi dell'art. 148-bis, comma 3, TUEL - di eventuali squilibri economico finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria ovvero del mancato rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio vigenti nell'esercizio, con nota prot. n. 641 del 03/06/2024, questa Sezione Regionale di Controllo ha rappresentato all'Ente quanto emerso dall'analisi effettuata richiedendo tutti i necessari chiarimenti ed informazioni.

Con nota prot. n. 2794 del 02/07/2024, acquisita in pari data al prot. cdc n. 774, il Responsabile dell'Area amministrativa/finanziaria del Comune di Cirigliano ha chiesto una proroga di 20 giorni.

Con nota prot. cdc 775 del 02/07/2024, il Magistrato Istruttore ha concesso una proroga per il riscontro assegnando come termine ultimo il giorno 22 luglio 2024.

Con nota prot. n. 3065 del 22/07/2024, acquisita in pari data al prot. cdc n. 844, il Responsabile dell'Area amministrativa/finanziaria del Comune di Cirigliano ha chiesto un'ulteriore proroga di 30 giorni.

Con nota prot. cdc 845 del 23/07/2024, il Magistrato Istruttore ha concesso una seconda proroga per il riscontro assegnando come termine ultimo il giorno 21 agosto 2024.

Con nota prot. n. 3803 del 19/09/2024, acquisita in pari data al prot. cdc n. 1105, il Responsabile dell'Area amministrativa/finanziaria del Comune di Cirigliano ha chiesto una proroga aggiuntiva sino all'11 ottobre 2024.

Con nota prot. cdc 1117 del 20/09/2024, il Magistrato Istruttore ha concesso una terza ed ultima proroga per il riscontro assegnando come termine il giorno 11 ottobre 2024.

Il Comune di Cirigliano e l'Organo di revisione, con nota del 19/11/2024, trasmessa a mezzo dell'applicativo Con.Te. ed acquisita al protocollo di questa Sezione il 17/01/2025 al n. 59, hanno fornito un riscontro solo parziale alle richieste istruttorie.

Il Magistrato Istruttore ha, quindi, ritenuto necessaria la convocazione in adunanza pubblica del Comune di Cirigliano, poi disposta con la sopraindicata Ordinanza Presidenziale.

Nel corso dell'adunanza i rappresentanti del Comune di Cirigliano hanno fornito i

richiesti chiarimenti con nota documentata, la cui trasmissione è stata successivamente formalizzata in data 17/03/2025 a mezzo dell'applicativo Con.Te. (prot. cdc nn. 327 e 329).

DIRITTO

Inquadramento dei poteri di controllo intestati alla Corte dei conti e degli effetti "cogenti" delle pronunce adottate ai sensi dell'art. 148-bis TUEL

Dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, la L. 5 giugno 2003, n. 131 (recante «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3») ha introdotto forme di controllo da parte della Corte dei conti nei confronti di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, finalizzate alla verifica del rispetto degli equilibri di bilancio da parte delle Autonomie territoriali.

L'art. 1, comma 166 della L. n. 266/2005 prevede che le Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli stessi, i bilanci di previsione ed i rendiconti.

L'articolo 148-bis del TUEL (inserito dall'art. 3, comma 1, lett. e), del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213), dispone che le Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali, ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266/2005, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti (comma 1).

Tale disamina è estesa alla verifica che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente (comma 2).

Nell'ambito delle predette verifiche, l'accertamento da parte della Sezione Regionale di Controllo di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno, comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Qualora gli enti non provvedano alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica degli stessi da parte della Sezione Regionale di Controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali venga accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria (comma 3).

Alla Corte dei conti è, pertanto, attribuito il controllo dell'equilibrio economico - finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento ai parametri costituzionali (artt. 81, 97, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.). Tale attività di valutazione e verifica ha natura dinamica dovendo valutare la sussistenza degli equilibri non solo in via statica con riferimento all'esercizio e/o agli esercizi oggetto di specifico scrutinio, ma anche in via prospettica, considerandone la tenuta e l'evoluzione nel tempo.

La natura dei controlli sui bilanci degli enti territoriali rientra nell'alveo dei controlli di legittimità-regolarità (cfr. Corte cost., sent. nn. 60/2013, 39/2014, 40/2014) che costituiscono lo strumento finalizzato a conseguire *"(...) il rispetto dei vincoli nazionali ed europei (...) [nonché] il trasparente ripristino degli equilibri di bilancio e della sana gestione finanziaria, elementi questi ultimi che la nuova formulazione dell'art. 97, primo comma, Cost. collega alla garanzia di legalità, imparzialità ed efficienza dell'azione amministrativa"* (cfr. Corte cost. sent. n. 18/2019).

Qualora le irregolarità rilevate dalla Sezione Regionale non fossero così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148-bis, comma 3 del TUEL, tale funzione di controllo consente di segnalare agli Enti anche queste criticità, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, potenzialmente idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria degli stessi. In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni ricevute ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al superamento delle irregolarità individuate.

Nel merito delle irregolarità e criticità riscontrate la Sezione rileva quanto di seguito esposto, precisando, tuttavia, che l'esame della Corte dei conti è limitato ai profili evidenziati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri aspetti non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

1. Risultato di amministrazione

In ordine alla composizione del risultato di amministrazione, il confronto tra i dati trasmessi alla BDAP e quelli, tra loro coincidenti, riportati, invece, nella deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 27/04/2023, nella relazione del Revisore e nel questionario, ha rivelato delle incongruenze con riferimento agli importi dei Pagamenti (rispettivamente € 3.447.890,31 e € 3.447.790,36) e, a cascata, del Fondo cassa al 31/12/2022 (rispettivamente € 892.891,52 e € 892.991,47), del Risultato di amministrazione (rispettivamente € 682.519,00 e € 682.618,95) e della Parte disponibile (rispettivamente € 185.938,46 e € 186.038,41), per una differenza complessiva pari a € 99,95.

Si è riscontrato che anche il saldo gestione di competenza, indicato per l'importo di € 264.584,91 nella tabella presente a pag. 10 della relazione (relativa alla conciliazione tra risultato della gestione di competenza e il risultato di amministrazione), era superiore rispetto a quello di € 264.484,91 risultante dalla differenza tra gli accertamenti e gli impegni del 2022 comunicati alla BDAP, per la medesima differenza di € 99,95.

Dall'analisi dei dati trasmessi alla BDAP, fogli 2 - Riepilogo entrate per titoli, e 5 -

Riepilogo spese per titoli, si è verificata la medesima differenza di € 99,95 tra gli accertamenti relativi alle entrate per conto terzi e partite di giro e i correlati impegni, che, quindi, non risultavano tra loro equivalenti.

In sede di istruttoria, si è chiesto al Comune di motivare in merito alle predette incongruenze e di fornire il quadro corretto del risultato di amministrazione, verificando la correttezza dei dati trasmessi alla BDAP.

Nella nota di riscontro pervenuta il 17/01/2025 il Comune di Cirigliano ha rappresentato che trattavasi di una incongruenza dovuta all'erronea contabilizzazione di un mandato di pagamento di € 99,95, cui è stato posto rimedio (come successivamente verificato dalla Sezione, pur non avendone l'Ente fatto menzione nella suddetta risposta), mediante una nuova trasmissione in data 07/08/2024 (successiva alla nota istruttoria prot. n. 641 del 03/06/2024) degli schemi di bilancio alla BDAP, privi delle menzionate discrasie e coerenti con i dati approvati dal Consiglio comunale, sicché il rilievo risulta superato.

2. Tardiva trasmissione dei dati alla BDAP

L'art. 13, c.1, della legge di contabilità e finanza pubblica 31 dicembre 2009, n.196 stabilisce che, per assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, nonché per dare attuazione e stabilità al federalismo fiscale, le amministrazioni pubbliche provvedono a inserire in una banca dati unitaria (BDAP), istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, i dati concernenti i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi, quelli inerenti alle operazioni gestionali, nonché tutte le informazioni necessarie all'attuazione della stessa legge.

Il predetto Ministero, con proprio Decreto in data 12 maggio 2016, ha previsto, agli articoli 1, 2 e 3, i seguenti atti da trasmettere tassativamente alla BDAP: il bilancio di previsione e le relative variazioni, il rendiconto della gestione, il bilancio consolidato, il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, i dati di previsione e di rendiconto secondo la struttura del piano dei conti integrato, compresi tutti gli allegati e successive modifiche.

Ai successivi artt. 4 e 5, lo stesso Decreto Ministeriale precisa le modalità ed i tempi della

trasmissione; in particolare il comma 1 dell'art. 4, lettera b) prevede, relativamente ai tempi, che la trasmissione debba essere effettuata, per i dati di cui all'art. 1 comma 1, lettera b), entro 30 giorni dall'approvazione del rendiconto della gestione a decorrere da quello relativo all'esercizio 2016.

Al riguardo, si evidenzia come la tempestiva trasmissione dei dati alla BDAP sia fondamentale non solo per garantire un efficace controllo dell'andamento della finanza pubblica, ma anche per dare attuazione al federalismo fiscale, evitando al contempo le sanzioni previste, sottospecie di divieto temporaneo delle assunzioni, ai sensi dell'art. 9, comma 1-quinquies, del D.L. n. 113/2016, nella versione *ratione temporis* vigente, secondo cui *"In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, nonché di mancato invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo. Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi, e del settore sociale nonché lo svolgimento delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 14, comma 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nei comuni delle isole minori con popolazione fino a 10.000 abitanti, ove nell'anno precedente è stato registrato un numero di migranti sbarcati superiore almeno al triplo della popolazione residente, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia"*.

D'altra parte, la trasmissione dei dati alla BDAP è *“funzionale a tutte le attività di controllo della Corte che necessitano della conoscenza di dati analitici di rendiconto contenuti nel Piano dei conti integrato”* (Sez. Aut. deliberazione n. 10/2018/INPR).

In seguito alle verifiche effettuate, è risultato che, a fronte dell'approvazione del rendiconto 2022 avvenuta con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 27/04/2023 (per vero si è riscontrato che nel questionario, pag. 32, erano stati erroneamente indicati gli estremi della delibera della Giunta comunale n. 25 del 29/03/2023 di approvazione dello schema di rendiconto), l'immissione nel sistema BDAP dei relativi dati era avvenuta in data 05/07/2023 e, quindi, oltre i termini previsti dal comma 1 dell'art. 4, lettera b), del D.M. 12 maggio 2016.

Trattandosi di criticità ricorrente, atteso che la tardiva trasmissione dei dati alla BDAP era stata segnalata anche relativamente ai rendiconti 2016 e 2017 con la deliberazione di questa Sezione n. 47/2021/PRSE, in sede di istruttoria si è chiesto di comunicare le ragioni della tardiva trasmissione, nonché, con particolare riferimento al sopra menzionato divieto assunzionale, stante il superamento del termine previsto dall'art. 9, comma 1-quinquies, del D.L. n. 113/2016, di far conoscere se, nel periodo di ritardo, l'Ente avesse proceduto a nuove assunzioni e, nell'affermativa, di fornirne il dettaglio.

Con la nota di riscontro prot. cdc n. 59 del 17/01/2025, il Comune di Cirigliano ha rappresentato sul punto quanto segue: *“Il bilancio è stato approvato con delibera di Consiglio comunale n. 18 del 27/04/2023 e l'errore è dovuto da un mero errore materiale;*

La trasmissione del bilancio al BDAP è avvenuto in data 26/06/2024, in quanto, a causa del cambio del Responsabile dell'area finanziaria/amministrativa, abbiamo avuto problemi per l'accesso alla piattaforma”.

Successivamente, con la seconda nota di riscontro, è stato precisato quanto in appresso: *“Premesso che come in risposta fornita, il rendiconto 22 è stato approvato con DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE n. 8 del 27.4.23 e trasmesso a BDAP il 26.06.2024, tale ritardo come argomentato, è stato dovuto sia al cambio di responsabile area finanziaria che a problemi di accesso alla piattaforma, si attesta che, nonostante la mancata trasmissione nei termini previsti per legge del rendiconto sono state rispettate le prescrizioni previste dall'art. 9, comma 1-quinquies, del d.l.*

del fondo pluriennale vincolato di parte corrente per l'esercizio in esame, ovvero di certificare che nell'esercizio 2022 l'Ente non fosse incorso in nessuna delle fattispecie previste dalla normativa per la costituzione del fondo stesso.

Al riguardo, nella seconda nota di riscontro, è stato rappresentato che: *"Il Fondo pluriennale vincolato di parte corrente non è stato valorizzato in quanto tutte le spese correnti riaccertate, sono state coperte da entrate"*, a ciò aggiungendosi oralmente nel corso dell'adunanza pubblica, da parte del Responsabile dell'Area Amministrativa/Finanziaria, che le suddette spese erano già esigibili e che non vi era stata la necessità di "spostarle in avanti".

Nel prendere atto del riscontro fornito, ritiene, ad ogni modo, la Sezione di dover rammentare che il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, prevede che il fondo pluriennale vincolato di parte corrente deve essere costituito nell'ipotesi in cui vi siano entrate correnti vincolate che finanziano spese esigibili in esercizi successivi (come, ad esempio, la spesa per il personale, ivi compresa la quota riguardante la premialità e il trattamento accessorio - allegato 4/2, punto 5.2 lettera a), ovvero quella conseguente al conferimento di incarichi a legali esterni - allegato 4/2, punto 5.2 lettera g).

Si invita, pertanto l'Ente, per il futuro, a provvedere, laddove ne ricorrano i presupposti, alla corretta applicazione dello strumento in questione, con riserva di ulteriori approfondimenti in occasione del controllo sui rendiconti degli esercizi finanziari successivi, rammentando all'uopo che trattasi di un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Il fondo pluriennale vincolato nasce, infatti, dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Merita, al riguardo, di essere segnalato, infine, che la Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 4/2015/INPR, ha evidenziato l'importanza del FPV quale *"strumento di programmazione e controllo delle modalità e dei tempi di impiego delle risorse,*

prevalentemente vincolate. È necessario rappresentare contabilmente in modo rigoroso la destinazione delle risorse stesse che, qualora relative alla copertura di spese “impegnate”, sono contabilmente descritte nel Fondo pluriennale vincolato, mentre, se destinate a finanziare spese di cui non sia stata perfezionata la relativa obbligazione giuridica, sono rappresentate contabilmente nel risultato di amministrazione tra le quote vincolate.

La rappresentazione contabile nel risultato di amministrazione comporta la necessità di analizzare e indicare puntualmente la fonte di copertura della spesa: entrate vincolate per legge, entrate da indebitamento, entrate da trasferimenti vincolati, entrate straordinarie vincolate dall'ente.

La sostanziale differenza tra le risorse affluite al Fondo pluriennale vincolato e quelle affluite al risultato di amministrazione non deve consentire una contabilizzazione carente del presupposto giuridico voluto dal principio contabile.

A questo fine dovrà essere analiticamente motivato l'afflusso delle risorse al Fondo pluriennale vincolato con una chiara descrizione degli atti presupposto che sorreggono l'esistenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata”.

4. Fondo perdite società partecipate

Dal portale “PARTECIPAZIONI” del Dipartimento del Tesoro presso il MEF, la Sezione ha rilevato, sulla base dei dati inviati dall'Ente, che lo stesso, nell'esercizio precedente a quello in esame, aveva partecipazioni nelle seguenti società:

Codice fiscale società partecipata	Ragione sociale / denominazione	Forma giuridica	Stato di attività della partecipata
01522200793	ACQUEDOTTO LUCANO - S.P.A.	Società per azioni	Attiva
02031500798	GAL LUCANIA INTERIORE S.R.L.	Società a responsabilità limitata	Attiva
00658470778	GRUPPO DI AZIONE LOCALE LE MACINE SOCIETA' CONSORILE A.R.L. IN LIQUIDAZIONE - G.A.L. LE MACINE CONS.A.R.L. IN LIQUIDAZIONE	Società consortile a responsabilità limitata	In liquidazione volontaria o scioglimento

Dai dati trasmessi in BDAP si è rilevato che era stata accantonata la somma di € 1.200,00 a titolo di fondo perdite società partecipate, nonostante l'Organo di revisione avesse dichiarato nella relazione, pag. 19, che “con riferimento alle perdite delle società partecipate, prende atto che nessuna società risulta in perdita”.

In sede di istruttoria, si è chiesto all'Ente, quindi, di confermare che le suddette società non avessero presentato un risultato di esercizio negativo nel 2021 e di indicare le

motivazioni che, ciononostante, avevano indotto l'Ente ad effettuare tale accantonamento, esplicitando con chiarezza le valutazioni sulla congruità dello stesso.

Al riguardo, il Comune di Cirigliano ha dichiarato che: *“Le società elencate non hanno presentato esercizio negativo nel 2021, sono stati effettuati accantonamenti in quanto una delle società indicate erano in procinto di liquidazione/chiusura”*.

Contrariamente a quanto riferito dall'Ente, la Sezione ha avuto modo di accertare che Acquedotto Lucano S.p.A. e Gal Lucania Interiore S.R.L. hanno registrato nel 2021 un risultato negativo pari, rispettivamente, a € - 2.177.427,00 e € - 3.856,00, con conseguente obbligo di accantonamento nel fondo perdite società partecipate in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

Infatti, a norma dell'art. 21, comma 1, del D.Lgs. 175/2016 *“Nel caso in cui società **partecipate** dalle pubbliche amministrazioni locali comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, **presentino un risultato di esercizio negativo**, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria, **accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato**, in misura proporzionale alla quota di partecipazione”* (grassetto aggiunto).

Come noto, la citata disposizione del testo unico sulle società partecipate disciplina i rapporti finanziari tra le amministrazioni pubbliche locali e le società da essi partecipate, riprendendo, con i necessari adattamenti, il contenuto di previsioni introdotte dall'art. 1, commi 551 e segg. della legge n. 147 del 2013, con lo scopo di realizzare gli obiettivi di finanza pubblica, in un'ottica di tutela dell'equilibrio di bilancio dinamico introdotto dalla modifica costituzionale del 2012, che può essere compromesso da una gestione inefficiente del patrimonio azionario pubblico. In tale contesto, l'art. 21 rappresenta un tassello del più complessivo progetto di razionalizzazione e responsabilizzazione dell'ente locale partecipante. Se, infatti, nelle ipotesi di mal funzionamento più gravi gli artt. 20 e 24 del TUSP impongono all'amministrazione la dismissione della società in perdita, diversamente, quando la società partecipata, benché idonea a superare il test di efficienza di cui all'art. 20, presenti perdite di esercizio non immediatamente ripianate,

sorgono in capo all'amministrazione pubblica socia precisi obblighi di accantonamento di somme a bilancio, da effettuare nell'anno successivo a quello di esercizio nel quale la perdita viene accertata, ed il cui importo deve essere parametrato al risultato negativo non ripianato secondo specifiche modalità. In questo modo viene creata una relazione diretta tra le perdite registrate dagli organismi partecipati e la conseguenziale contrazione degli spazi di spesa effettiva disponibile per gli enti proprietari a preventivo; l'accantonamento della somma determina il consolidamento indiretto del risultato negativo della società partecipata nel bilancio della partecipante, con l'effetto di salvaguardare gli equilibri finanziari presenti e futuri dell'ente locale responsabilizzandolo verso la sana gestione degli organismi partecipati.

Ne consegue, quindi, l'irrilevanza, ai fini dell'accantonamento in parola, dell'eventualità che sia in corso di definizione la procedura di liquidazione di uno degli organismi partecipati, dovendosi, per quanto innanzi esposto, aver riguardo, invece, alle perdite registrate nell'esercizio precedente a quello nel quale effettuare l'accantonamento.

Con riferimento all'evoluzione del fondo nel corso degli esercizi finanziari, giova, inoltre, rammentare che il medesimo art. 21 del TUSP disciplina, altresì, negli ultimi due periodi, le ipotesi in cui l'importo accantonato può essere reso successivamente disponibile, ossia nel caso in cui:

- l'Ente partecipante ripiani la perdita di esercizio;
- l'Ente partecipante dismetta la partecipazione;
- il soggetto partecipato sia posto in liquidazione;
- il soggetto **partecipato ripiani in tutto o in parte** le perdite conseguite negli esercizi precedenti.

Sul punto specifico, appare utile richiamare il seguente passo della deliberazione n. 112/2022/PRSE della Sezione di Controllo per l'Emilia-Romagna: *"Le perdite relative al 2020, se non ancora ripianate al termine dell'esercizio 2021, dovranno comunque concorrere alla costituzione del relativo accantonamento, nel bilancio dell'ente locale, in sede di rendicontazione dell'esercizio 2022"* (enfasi aggiunta).

Ai fini della corretta quantificazione del fondo *de quo*, si invita, pertanto, l'Ente a procedere alla sua costituzione in ossequio a quanto disposto dal menzionato art. 21 del D.Lgs. 175/2016, attesa la diretta incidenza dell'accantonamento *de quo* sulla parte disponibile del risultato di amministrazione, avendo cura di verificare, altresì, la ricorrenza delle sopra elencate fattispecie normativamente previste per l'eventuale disaccantonamento, anche parziale, nel passaggio da un esercizio a quello successivo.

5. Fondo garanzia per debiti commerciali

Dall'esame della BDAP si è riscontrata la presenza di un Fondo garanzia per debiti commerciali pari a complessivi € 9.100,31 (di cui € 2.288,61 accantonati nel 2021 e € 6.811,70 nel 2022), che, tuttavia, era stato riportato nel foglio "12 All. a1) Elenco risorse accantonate" della BDAP tra gli "altri accantonamenti" e non alla corrispondente voce all'uopo prevista.

Al riguardo, l'Organo di revisione ha dichiarato al punto 32 del questionario che nell'esercizio 2021 l'Ente aveva prodotto soltanto ritardi nei pagamenti, compresi tra 11 e 30 giorni, e che la percentuale di accantonamento al Fondo, rideterminata sugli stanziamenti dell'esercizio in corso, era pari al 2%.

Al fine di verificare la corretta quantificazione del FGDC, ex art. 1 della L. 145/2018 - commi 859 e ss., si è chiesto per entrambi gli esercizi 2021 e 2022 di compilare una tabella con i necessari dati di dettaglio, nonché di fornire il prospetto analitico del conteggio effettuato ai fini della sua determinazione e di inviare la delibera di Giunta adottata entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento.

Con la prima nota di riscontro del 27/01/2025 il Comune ha fornito soltanto i seguenti dati relativi, rispettivamente, agli esercizi 2022 e 2021:

"totale delle fatture ricevute nel 2021 € 1.748.928,62

debito commerciale residuo al 2021 € 201.705,11

debito commerciale residuo al 2020 € 412.781,88

indicatore di ritardo annuale dei pagamenti 2021 €16,85 gg

stanziamenti della spesa 2022 per acquisto di beni e servizi al netto di quelli che utilizzano risorse

con specifico vincolo di destinazione”

e

“totale delle fatture ricevute nel 2020 € 1.352.695,89

debito commerciale residuo al 2020 € 412.781,88

debito commerciale residuo al 2019

indicatore di ritardo annuale dei pagamenti 2020 26,96 gg

stanziamenti della spesa 2021 per acquisto di beni e servizi al netto di quelli che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione”.

Con la successiva nota di riscontro sono state fornite le seguenti precisazioni:

- “Il totale degli stanziamenti della spesa 2022 per acquisto di beni e servizi è pari ad € 260.497,89.

A questi vanno sottratti € 128.233,72 per risorse con specifico vincolo di destinazione. **Totale € 132.264,17”;**

- “Il debito commerciale residuo al 2019 è pari ad € 195.981,03;

Il totale degli stanziamenti della spesa 2021 per acquisto di beni e servizi è pari ad € 277.021,42”;

- “Fondo valorizzato nel Rendiconto Anno 2021 - Fondo Garanzia Debiti Commerciali € 2.288,61

Valorizzazione esatta:

2021		
Spesa per acquisto di beni e servizi (Macro-agg. 1.03)	+	295.228,52
Stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione (Macro-agg. 1.03)	-	18.207,10
TOTALE		277.021,42
Percentuale applicata		5,00%
Importo FGDC da accantonare		13.851,07

Anno 2022 Fondo Garanzia Debiti Commerciali € 9.100,31

Valorizzazione esatta:

2022		
Spesa per acquisto di beni e servizi (Macro-agg. 1.03)	+	260.497,89
Stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione (Macro-agg. 1.03)	-	31.900,00
TOTALE		228.597,89
Percentuale applicata		5,00%
Importo FGDC da accantonare		11.429,89

Le somme accantonate sono minori rispetto all’effettivo calcolo”.

- *“Si trasmettono in allegato le seguenti delibere di Giunta ai sensi dell'art. 1, comma 862, della L. 145/2018.:*

- *n. 6 del 20 01 23 FGDC 2022 - ALL. 12*
- *n. 23 del 25.02.22 FGDC 2021- ALL. 11”.*

Osserva, preliminarmente la Sezione che la documentazione inoltrata non afferisce agli esercizi indicati, atteso che la deliberazione di Giunta comunale n. 6/23 concerne la costituzione del fondo nel 2023 e quella n. 23/2022 riguarda, invece, l'accantonamento disposto nel 2022, sicché risulta ancora mancante la delibera con la quale si è disposto l'accantonamento nel 2021.

Mette conto evidenziare, inoltre, che il riscontro pervenuto risulta fuorviante, considerato che i dati comunicati si appalesano, per quanto illustrato nel prosieguo, in parte incoerenti tra loro, oltre che con quelli riportati nella delibera di Giunta relativa alla costituzione del fondo 2022, a sua volta incongrua.

Sul punto corre l'obbligo di rappresentare che non rispondere adeguatamente alle richieste istruttorie della Sezione equivale a pregiudicare l'effettività dell'esercizio del controllo di legalità-regolarità contabile previsto dall'art. 148 bis TUEL.

Ad ogni modo, alla luce dei dati e della documentazione fornita (pur considerando le rilevate discrasie di cui *infra*), nel caso di specie l'accantonamento del fondo in parola non risulterebbe essere stato correttamente effettuato.

Giova rammentare che la normativa di riferimento è rappresentata - come detto - dalla legge n. 145/2018, art. 1, commi 859 e ss., che ha introdotto misure più severe a garanzia dell'effettività dei pagamenti, nel rispetto della tempistica fissata a livello europeo, disponendo per le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, a partire dall'anno 2021, la costituzione di uno specifico Fondo di garanzia debiti commerciali (FGDC), da stanziare annualmente entro il 28 febbraio, *“quale nuovo accantonamento atto a limitare la capacità di spesa degli enti locali non in regola con i pagamenti, con lo scopo di assicurare che la capacità di spesa non ecceda l'effettiva disponibilità di cassa, su cui non sarà possibile disporre impegni e pagamenti”* (cfr.

Corte dei conti, Sez. Contr. Lazio, deliberazione n. 103/2020/PRSE e Sez. Contr. Abruzzo, deliberazione n. 92/2024/PRSE).

Nello specifico al comma 859 vengono stabilite le condizioni al verificarsi delle quali è necessario provvedere alla costituzione del fondo in parola, vale a dire:

“a) ...se il debito commerciale residuo, di cui all’articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell’esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell’esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio”;

b) ... se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell’anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall’articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231”.

In proposito, si rimanda anche a quanto dettagliatamente previsto dalla circolare MEF n. 17/2022, avente ad oggetto *“I tempi di pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni – Adempimenti previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificata dal D.L. 6 novembre 2021, n. 152”.*

Al successivo comma 862 sono indicati, invece, i criteri per la quantificazione del FGDC, che deve essere accantonato per un importo pari:

“a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell’esercizio precedente;

b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell’esercizio precedente;

c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell’esercizio precedente;

d) all’1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell’esercizio precedente”.

Il comma 863 precisa, poi, che *“l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali di cui al comma 862 ... non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione”*.

Al riguardo, come chiarito dalla giurisprudenza contabile, la percentuale di accantonamento al FGDC, determinata secondo i criteri previsti dal citato comma 862, va applicata *“sugli stanziamenti riguardanti “la spesa per acquisto di beni e servizi” al netto degli “stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione” e l'esclusione va intesa come riferita “solo ai vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti e da prestiti, per i quali operano i limiti di utilizzazione, con obbligo di ricostituzione entro l'anno, prescritti dal combinato disposto degli artt. 195 e 222 del TUEL”* (Sezione Reg. controllo Campania n. 4/2022).

Al termine dell'esercizio, lo stanziamento a FGDC iscritto in bilancio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione e l'importo complessivo dell'accantonamento è costituito dalla sommatoria degli accantonamenti stanziati nel bilancio di previsione dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce e di quelli stanziati nei bilanci di previsione degli esercizi precedenti (cfr. Sez. Reg. Controllo Lombardia n. 75/2023/PRSE e Sez. Reg. Controllo Abruzzo n. 13/2024/PRSE).

Infine, al medesimo comma 863, è previsto che il fondo accantonato nel risultato di amministrazione sia liberato soltanto *“... nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859”* precedentemente richiamate.

La *ratio* dell'accantonamento in esame è stata chiarita dalla Corte costituzionale, la quale, con la sentenza n. 78/2020, ha affermato che il FDGC rappresenta: *“una soluzione contabile e gestionale funzionale a consentire all'amministrazione di disporre di liquidità necessaria a velocizzare i pagamenti delle proprie obbligazioni commerciali e a ridurre la relativa voce di debito residuo. Il meccanismo approntato impedisce di effettuare impegni di spesa e pagamenti a valere sulle somme accantonate nel fondo; ciò fa sì che a fine esercizio le relative economie di spesa rifluiscono nella quota libera del risultato di amministrazione e l'ente può utilizzare la giacenza di cassa in tal modo formatasi per pagare i debiti arretrati.*

Pertanto, se è pur vero che – imponendo l'obbligatorio accantonamento nel fondo di nuova istituzione – le norme limitano la piena disponibilità delle risorse dell'ente in sede di predisposizione del bilancio e di programmazione della spesa, è tuttavia evidente che ciò rappresenta il coerente strumento con cui le disposizioni stesse hanno inteso porre un rimedio all'accertata violazione dei termini di pagamento. Difatti, quest'ultima patologica situazione consegue di regola al fatto che l'ente, nell'esercizio della sua autonomia gestionale e di bilancio, non ha coordinato la programmazione e l'impegno delle proprie obbligazioni, legittimamente assunte e vincolanti, con la disponibilità di cassa necessaria alle previste scadenze di pagamento. Oltre a indurre l'ente a conseguire liquidità di cassa utile a velocizzare i pagamenti commerciali, lo strumento del fondo di garanzia realizza anche l'ulteriore e indiretto effetto positivo di ridurre l'esposizione dell'amministrazione a titolo di interessi passivi sui pagamenti tardivi. Tali importi sono del tutto improduttivi e, tenuto conto del criterio di quantificazione degli interessi moratori di cui al d.lgs. n. 231 del 2002, possono assumere dimensioni non trascurabili; pertanto, la loro diminuzione consente all'ente di recuperare risorse da destinare ad attività istituzionali (omissis)".

Ciò premesso, dall'analisi dei dati trasmessi, consta che nell'esercizio 2021 l'Ente non ha rispettato la condizione di cui alla lettera a) del comma 859 dell'art. 1 della L. 145/2018, vale a dire debito commerciale scaduto nell'esercizio precedente (€ 412.781,88) superiore al 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo anno (€ 1.352.695,89) e non ridotti almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente (€ 195.981,03); il debito è, infatti, addirittura aumentato.

Ne consegue che l'Ente avrebbe dovuto provvedere, ai sensi del comma 862, lett. a) della richiamata normativa, ad un accantonamento nella misura del 5% dell'importo degli stanziamenti nel 2021 della spesa per acquisto di beni e servizi al netto di quelli che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione (stanziamenti che, per quanto comunicato, ammontano a € 277.021,42), per un totale di € 13.851,07, come da ricalcolo effettuato anche dallo stesso Ente ed allegato al riscontro.

In assenza della relativa delibera della Giunta comunale per il 2021 da cui trarre informazioni al riguardo, non è possibile verificare, d'altra parte, i dati presi a riferimento dall'Ente onde giungere all'accantonamento del minore importo di € 2.288,61.

Per quanto concerne, invece, l'esercizio all'esame, dall'analisi dei dati trasmessi risulta che l'Ente ha rispettato la condizione di cui alla lettera a) del comma 859 dell'art. 1 della L. 145/2018, vale a dire debito commerciale scaduto nell'esercizio precedente (201.705,11), ridottosi almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente (€ 412.781,88), attestandosi tale percentuale al 51,14%.

Da quanto comunicato, risulta, tuttavia, che l'Ente ha registrato nel 2021 un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti pari a 16,85, sicché si sarebbe dovuto provvedere, ai sensi del combinato disposto dei commi 859, lett. b) e 862 lett. c) della richiamata normativa, ad un accantonamento nella misura dell'2% dell'importo degli stanziamenti nel 2022 della spesa per acquisto di beni e servizi al netto di quelli che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione (come indicato dal Revisore nel questionario, pur avendo l'Ente accantonato il 5%).

Al riguardo, mette conto evidenziare che nella delibera di G.C. n. 23 del 25/02/2022 sono stati indicati due differenti valori dell'indicatore di ritardo annuale per il 2021, l'uno pari a 16 e l'altro pari a 5, dal che deriverebbe l'applicazione della minore percentuale dell'1% (lettera *d* del comma 862).

Osserva, inoltre, la Sezione che l'Ente ha comunicato due diversi importi degli stanziamenti della spesa nel 2022 al netto delle risorse con specifico vincolo di destinazione, pari, rispettivamente, a € 132.264,17, nella risposta fornita in maniera discorsiva, e a € 228.597,89, nel prospetto allegato concernente il rendiconto 2022, entrambi differenti, peraltro, dal valore indicato nella menzionata delibera di Giunta (€ 136.233,91), con conseguente evidente quantificazione diversa del fondo, atteso che il suddetto importo rappresenta il valore cui applicare la percentuale di accantonamento.

Alla luce delle suesposte considerazioni, la Sezione non può esimersi dall'evidenziare come risulti erroneo il calcolo del fondo 2022 effettuato dall'Ente sia in sede di riscontro

(€ 11.429,89), sia nella delibera di G.C. n. 23 del 25/02/2022 (€ 6.811,70), lì dove viene indicata una percentuale di accantonamento pari al 5%.

In tale ultimo documento, inoltre, si dà atto esclusivamente del mancato rispetto della condizione di cui alla lettera a), secondo periodo del comma 859 (ammontare complessivo del debito dell'anno precedente superiore al 5% delle fatture nel medesimo anno), nulla riferendosi riguardo alla condizione di cui al primo periodo (riduzione del debito di almeno il 10% nel biennio precedente a quello dell'esercizio in cui disporsi l'accantonamento), circostanza occorsa nel caso di specie, per quanto sopra illustrato, e alla quale consegue l'accertamento della condizione di cui alla lettera b) del medesimo comma, vale a dire la verifica dell'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti.

Sul punto si precisa, infatti, che, alla luce della normativa innanzi richiamata, ai fini dell'accantonamento in parola occorre verificare anzitutto la ricorrenza sia dell'ipotesi prevista dalla lettera a), secondo periodo, del comma 859, sia di quella di cui al primo periodo (il cui controllo è precluso soltanto dal rispetto della prima) e che, successivamente, nel caso di rispetto di una o entrambe le ipotesi di cui alla lettera a), deve aversi riguardo alla condizione di cui alla lettera b).

Dispone, infatti, il menzionato comma 859 che: *"A partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, applicano:*

[...]

*b) le misure di cui ai commi 862 o 864 **se rispettano la condizione di cui alla lettera a)**, **ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti**, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, **non rispettoso dei termini di pagamento** delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231" (enfasi aggiunta).*

Infine, osserva il Collegio che, se nell'esercizio 2022 l'Ente ha correttamente quantificato complessivamente il fondo *de quo* nell'importo risultante dalla sommatoria dei valori degli accantonamenti da disporsi separatamente per il 2021 ed il 2022 (rivelatisi, pur tuttavia, errati, per quanto sopra esposto):

Esercizio:	2022							
Fase:	Consuntivo							
Documento contabile:	Schemi di bilancio							
Codice ente BDAP:	113242929989809401							
Denominazione ente:	COMUNE DI CIRIGLIANO							
Prospetto:	All. a1) Elenco risorse accantonate							
Dato valorizzato	Analitico risorse accantonate	Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse accantonate al 1/1/2022 (a)	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2022 (con segno -) (b)	Risorse accantonate stanziata nella spesa del bilancio dell'esercizio 2022 (c)	Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/-) (d)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2022 (e) = (a) + (b) + (c) + (d)
		203,00 €	FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI	2.288,61 €		6.811,70 €		9.100,31 €

Fonte: BDAP 2022

dall'analisi della BDAP 2023 è emerso, invece, che il Comune di Cirigliano ha provveduto ad azzerare l'importo appostato al 31/12/2022, accantonando esclusivamente l'importo di € 3.148,79, corrispondente al valore del fondo per il solo anno 2023 indicato nella delibera di Giunta comunale n. 6 del 20/01/2023:

Esercizio:	2023							
Fase:	Consuntivo							
Documento contabile:	Schemi di bilancio							
Codice ente BDAP:	113242929989809401							
Denominazione ente:	COMUNE DI CIRIGLIANO							
Prospetto:	All. a1) Elenco risorse accantonate							
Dato valorizzato	Analitico risorse accantonate	Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse accantonate al 1/1/2023 (a)	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2023 (con segno -) (b)	Risorse accantonate stanziata nella spesa del bilancio dell'esercizio 2023 (c)	Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/-) (d)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2023 (e) = (a) + (b) + (c) + (d)
		203,00 €	FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI	9.100,31 €		3.148,79 €	-9.100,31 €	3.148,79 €

Fonte: BDAP 2023

Al riguardo, si rammenta, come evidenziato dalla giurisprudenza contabile in precedenza richiamata, che trattasi di un fondo la cui quantificazione è data dalla sommatoria dell'accantonamento dovuto nell'esercizio in corso con quelli appostati negli esercizi precedenti, fintanto che non possa disporsi la sua liberazione nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1, comma 859.

Ne consegue, quindi, che il Comune di Cirigliano avrebbe dovuto aggiungere l'importo del fondo calcolato per il 2023 a quello del 2022, e non già accantonare nel 2023 esclusivamente l'importo relativo al medesimo anno.

Alla luce di quanto innanzi esposto ed in considerazione dei dati e della documentazione forniti, si rappresenta la necessità che l'Ente, verificati i dati trasmessi per l'esercizio finanziario 2022, provveda, ove occorra e a valere sul primo documento di bilancio da approvarsi successivamente alla data della presente deliberazione, ad adeguare l'importo del fondo in questione secondo i principi di cui all'art. 1, comma 859 e ss., l. n. 145/2018, attesa la diretta incidenza di tale accantonamento sulla parte disponibile del risultato di amministrazione (Cfr. questa Sezione, deliberazione n. 152/2024/PRSP).

6. Cassa vincolata

Dai dati riportati nel questionario (punto 20, pag. 12), si è rilevato che la consistenza del fondo cassa e della relativa quota vincolata alla data del 31 dicembre degli ultimi tre esercizi era così composta:

20. Consistenza del fondo cassa nell'ultimo triennio

	2020	2021	2022
Fondo cassa complessivo al 31.12	965.048,40 €	1.840.707,33 €	892.991,47 €
di cui cassa vincolata	726.056,10 €	1.520.159,48 €	112.469,53 €

In disparte la rilevata discordanza con riguardo all'importo del fondo cassa al 31/12/2022 rispetto a quello indicato nella BDAP (di cui si è detto al precedente paragrafo 1), in sede istruttoria si è chiesto di trasmettere per il triennio 2020-2022 l'attestazione dell'ufficio competente circa la consistenza della cassa vincolata a fine esercizio.

In allegato alla seconda di riscontro il Comune di Cirigliano ha erroneamente fornito il dettaglio, attestato dal Responsabile dell'Ufficio Finanziario, della parte vincolata del risultato di amministrazione per le tre annualità richieste, e non già della cassa vincolata, sicché la Sezione non è stata posta in grado di verificarne la composizione.

Ad ogni buon conto, si rammenta, al riguardo, che la determinazione della giacenza di cassa vincolata è stata oggetto di apposita disciplina al paragrafo 10.6 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118 del 2011, le cui indicazioni, alle quali si rinvia, risultano funzionali al corretto avvio, anche sotto il profilo della cassa (oltre che della competenza), del nuovo

sistema della contabilità armonizzata.

La quantificazione della giacenza vincolata, da effettuarsi, ai sensi del menzionato paragrafo, a partire dal 1° gennaio 2015, deve necessariamente essere aggiornata ogni anno, in quanto le entrate vincolate (e le conseguenti spese), sono oggetto di continue movimentazioni contabili.

Si reputa necessario evidenziare che la corretta apposizione di vincoli alle entrate riscosse e, conseguentemente, una precisa gestione della cassa vincolata, rileva ai fini degli equilibri di bilancio e in particolare dell'esatta determinazione della situazione finanziaria dell'ente pubblico.

Risulta, altresì, fondamentale *“l'implementazione di adeguate verifiche di cassa onde accertare le reali consistenze fra cassa libera e vincolata”* (Sezione Controllo per l'Emilia-Romagna, deliberazione n. 124/2024/VSG).

Va, inoltre, evidenziato che l'omessa evidenza della cassa vincolata nel rendiconto determina la non corretta e integrale contabilizzazione dei flussi di cassa relativi alle entrate a specifica destinazione.

L'esigenza che le risorse vincolate giacenti in cassa non siano distolte dalla loro originaria destinazione emerge, d'altra parte, dalla lettura dell'art. 195 del TUEL che, nell'ammettere deroghe al relativo vincolo di destinazione, pone, tuttavia, precisi limiti sia quantitativi che procedurali, richiedendo, altresì, che i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate siano oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel Principio applicato della contabilità finanziaria.

La materia *de qua* ha formato oggetto di puntuale approfondimento da parte della Sezione delle Autonomie, la quale, con la deliberazione n. 31/SEZAUT/2015/INPR, ha dettato le prime linee di indirizzo relativamente alla gestione di cassa delle entrate vincolate e destinate.

In quella sede si è precisato che: *“il regime vincolistico della gestione di cassa ... è caratterizzato dall'eccezionalità delle ipotesi, che devono essere circoscritte a quelle indicate ai richiamati artt. 180, comma 3, lett. d) e dall'art. 185, comma 2, lett. i)”* (tra le quali ipotesi, nella versione vigente *ratione temporis*, erano previsti anche i vincoli di destinazione stabiliti per legge,

oltre a quelli relativi a trasferimenti o a prestiti), restando conseguentemente escluse da tale regime sia le entrate straordinarie di cui all'art. 187, c. 3-ter, lett. d, del TUEL, che le entrate con vincolo di destinazione generica.

Nella parte conclusiva della deliberazione è stato, poi, specificato che: *“Con riferimento alle entrate vincolate, occorre distinguere tra entrate vincolate a destinazione specifica, individuate dall'art. 180, comma 3, lett. d) del TUEL; entrate vincolate ai sensi dell'art. 187, comma 3-ter, lett. d); entrate con vincolo di destinazione generica. Solo per le prime opera la disciplina prevista dagli artt. 195 e 222 del TUEL per quanto riguarda la loro utilizzabilità in termini di cassa”*.

Con la successiva deliberazione n. 17/SEZAUT/2023/QMIG, avente ad oggetto, nello specifico, i vincoli di destinazione delle entrate derivanti dalla legge o dai principi contabili, sono stati, inoltre, indicati i criteri alla cui stregua un'entrata vincolata per competenza doveva considerarsi vincolata anche in termini di cassa, all'uopo precisandosi, conclusivamente, che *“il vincolo di destinazione specifico, rilevante sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, in assenza di indicazioni puntuali o univoche da parte della legge o dei principi contabili, si concretizza con l'approvazione dei previsti strumenti di programmazione che operino la scelta tra destinazioni talora eterogenee o alternative”*.

Mette conto evidenziare, tuttavia, che, recentemente, l'art. 6, comma 6-octies, del D.L. n. 60/2024, convertito dalla L. n. 95/2024, ha novellato la normativa recata dal TUEL nella soggetta materia, sopprimendo, negli artt. 180, comma 3, lett. d) e 185, comma 2, lett. i), il riferimento ai vincoli di natura legislativa ed introducendo un ulteriore periodo all'art. 187, comma 3-ter, secondo cui: *“Il regime vincolistico di competenza si estende alla cassa solo relativamente alle entrate di cui alle lettere b) e c)...”* (vale a dire quelle derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati, ovvero da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione determinata).

Ne consegue che a seguito della menzionata novella normativa:

“• la disciplina dei vincoli è limitata solo alle voci finanziate da mutui, prestiti e contributi/trasferimenti aventi una specifica destinazione, eliminando i vincoli di competenza imposti per legge [...]

• analogamente, e con riguardo alla composizione del risultato contabile di amministrazione, il

regime vincolistico di competenza si estende alla cassa solamente per le entrate riferite a mutui, a prestiti ed

a contributi/trasferimenti aventi una specifica destinazione” (cfr. Sez. Contr. Emilia-Romagna, deliberazione n. 124/2024/VSG cit.).

Alla luce di quanto sopra esposto, si richiama il Comune di Cirigliano all'osservanza della richiamata normativa in materia di determinazione della cassa vincolata, in quanto l'omessa evidenza della stessa, ovvero la non corretta apposizione di vincoli alle entrate riscosse, laddove ne ricorrano le condizioni, potrebbe comportare - come detto - scompensi finanziari strutturali, tali da incidere, se non rimossi, sugli equilibri futuri di bilancio, con riserva di verificarne la corretta costituzione in occasione del controllo sui rendiconti degli esercizi finanziari successivi a quello in esame.

7. Equilibri di cassa

Dall'analisi della tabella riportata a pag. 11 del questionario è emersa una DIFFERENZA DI PARTE CAPITALE pari ad € - 997.278,21. Si è chiesto, pertanto, di fornire chiarimenti al riguardo.

Sul punto, il Comune di Cirigliano si è limitato a dichiarare quanto segue: *“Si riporta alla risposta n. 2”*, vale a dire quella concernente la differenza riscontrata di € 99,95 di cui si è detto al precedente paragrafo 1.

Al riguardo, nel successivo riscontro scritto, è stato aggiunto che: *“I dati erano stati aggiornati ed erroneamente, non sono stati corretti nel questionario”*, precisandosi oralmente, da parte del Responsabile dell'Area Amministrativa/Finanziaria, che: *“c'era uno squilibrio di cassa di quelle novantanove euro (..) che portava a uno squilibrio negativo”*.

La Sezione, nel prendere atto del riscontro fornito, ed in assenza dell'invio di un nuovo prospetto concernente gli “equilibri di cassa”, analogo a quello asseritamente errato del questionario, dal quale possa evincersi il superamento della rilevata criticità a seguito della rettifica operata in relazione alla corretta contabilizzazione della suddetta somma di € 99,95, osserva, ad ogni modo, che il rispetto dei principi di attendibilità e veridicità nella formazione delle previsioni di cassa, in occasione sia della redazione che nella

gestione del bilancio di previsione, costituisce il presupposto indispensabile affinché l'Ente disponga della liquidità necessaria per far fronte ai propri pagamenti.

Le previsioni di cassa delle entrate vanno rapportate, infatti, ai crediti (derivanti sia dalla gestione dei residui, sia da quella di competenza) che si prevede verranno riscossi nell'esercizio, tenendo conto della media delle riscossioni degli ultimi anni, in modo da rappresentare compiutamente e con elevata attendibilità il flusso di entrata presumibile.

Con particolare riferimento alle previsioni di cassa per le entrate da contributi in conto capitale e da ricorso all'indebitamento, le stesse devono, inoltre, dimostrarsi coerenti con le previsioni delle correlate spese del titolo II, finanziate dalle medesime entrate.

Le previsioni di cassa per la spesa del titolo II devono tener conto, altresì, dei cronoprogrammi dei singoli interventi e delle correlate imputazioni agli esercizi successivi.

Al riguardo, si sottolinea l'importanza del cronoprogramma al fine della scansione dei tempi di realizzazione delle opere pubbliche e della corretta applicazione del principio di competenza finanziaria potenziata, sia sul fronte dell'allocazione dello stanziamento di spesa, sia per la correlata definizione della previsione e imputazione di entrata relativa ai contributi a rendicontazione che finanziano l'opera stessa.

La predisposizione dei cronoprogrammi si rivela fondamentale anche ai fini della corretta gestione dei flussi di cassa, onde mantenerne, in generale, gli equilibri, atteso che una gestione efficiente delle scadenze e dei vincoli di cassa limita il ricorso eventuale ad anticipazioni di tesoreria con conseguente sostenimento di interessi passivi.

Si rammenta, infine, che ai sensi dell'art. 183, comma 8, del TUEL: *“Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione*

adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi”.

Laddove permangano squilibri di cassa, è, dunque, indispensabile che il Comune adotti tutte le misure necessarie a rimuovere le criticità riscontrate nella gestione della cassa, poiché, se le stesse dovessero consolidarsi nel tempo, potrebbero condurre, per quanto innanzi esposto, ad una situazione di squilibrio strutturale, non riuscendo l’Ente a far fronte ai pagamenti con le entrate ordinarie, con conseguente rischio di dover fare ricorso ad anticipazioni di tesoreria.

8. Pagamenti dell’amministrazione

Da controlli effettuati nella sezione “Amministrazione trasparente – Pagamenti dell’Amministrazione” del sito istituzionale dell’Ente non sono risultati integralmente pubblicati ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 (c.d. Decreto Trasparenza) i dati sui pagamenti (art. 4-bis, comma 2), nonché l’indicatore di tempestività dei pagamenti annuale e l’ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici (art. 33), per tutte le annualità per le quali sussiste ancora l’obbligo in parola ai sensi dell’art. 8, comma 3, del medesimo decreto.

In sede istruttoria si è chiesto, quindi, di fornire chiarimenti in merito alla mancata pubblicazione dei dati suddetti, sollecitando l’Ente ad aggiornare la suddetta sezione del sito istituzionale con i dati mancanti.

Con la prima nota di riscontro del 27/01/2025 il Comune di Cirigliano ha riferito che: *“La mancata visualizzazione degli indicatori di tempestività dei pagamenti è dovuto ad un mal funzionamento del sito. In ragione di ciò, con la redazione di un nuovo sito istituzionale, si stà provvedendo ad aggiornare la sezione Trasparenza con i dati mancanti”.*

Avendo la Sezione verificato che i dati suddetti non risultavano ancora pubblicati successivamente al riscontro istruttorio, nella convocazione per l’odierna adunanza pubblica è stato segnalato all’Ente il perdurante inadempimento.

Nella nota di riscontro depositata successivamente l’Ente ha rappresentato che: *“I dati relativi ai pagamenti dell’amministrazione sono stati ripubblicati sul sito istituzione dell’Ente,*

nella sezione Amministrazione trasparente, al link di seguito riportato:

<https://servizi.comune.cirigliano.mt.it/openweb/trasparenza/admin/index.php?&CSRF=99d5f20a4d6b6d81074d53d66854f953>".

Alla luce del riscontro fornito, il Collegio prende atto dell'avvenuta, seppur tardiva, pubblicazione sul sito istituzionale dei dati mancanti.

Contrariamente a quanto comunicato dall'Ente, si segnala, tuttavia, la perdurante omessa pubblicazione integrale dell'indicatore **trimestrale** di tempestività dei pagamenti (risultano pubblicati soltanto i dati per il 2022 e 2024), nonché del numero delle imprese creditrici (è stato pubblicato, infatti, soltanto l'ammontare complessivo del debito).

Dispone, infatti, l'art. 8, comma 3, del D.lgs. n. 33/2013 che *"I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti"* (grassetto aggiunto).

Si invita, pertanto, il Comune di Cirigliano a provvedere alla pubblicazione degli ulteriori dati mancanti, nonché ad adottare tutte le indispensabili misure organizzative per assicurare il corretto e tempestivo adempimento dell'obbligo di pubblicazione di cui ai suddetti artt. 4-bis, comma 2, e 33 del D.lgs. n. 33/2013, con riferimento agli esercizi finanziari successivi a quello oggetto di verifica in questa sede.

In proposito, si rammenta che l'art. 46 del D.Lgs. 33/2013 individua nella violazione degli obblighi di pubblicazione il presupposto di un'eventuale responsabilità dirigenziale, disciplinare e amministrativo-contabile a carico del dirigente-funziionario inadempiente, il quale è anche passibile, in caso di violazione dell'obbligo di pubblicazione di cui all'art. 4 bis, comma 2, della sanzione di cui al successivo art. 47.

Inoltre, da quanto riportato dall'Organo di revisione nella relazione (pag. 18), si è riscontrato il superamento dei termini di legge per i pagamenti relativi all'anno 2022.

Ed invero, il Revisore ha dichiarato che l'indicatore di tempestività dei pagamenti (definito in termini di ritardo medio di pagamento rispetto alla data di scadenza prevista dal d.lgs. n. 231/2002 e di norma pari a 30 giorni dalla ricezione della fattura) era pari a

3.

In sede istruttoria si è chiesto, quindi, di confermare il suddetto dato (atteso che l'indicatore non risultava ancora pubblicato nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ente), nonché di fornire chiarimenti in merito alle motivazioni del superamento dei termini, alle misure eventualmente adottate per rientrare nei tempi previsti dalla legge, agli eventuali interessi e/o pignoramenti subiti in seguito ai ritardati pagamenti, nonché alle conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 183 comma 8, del TUEL.

Nella seconda nota di riscontro, il Comune di Cirigliano ha riferito quanto segue: *“Non si conferma il dato di 3 giorni. L'indicatore di tempestività per l'anno 2022 è pari a 14,99 giorni. L'Ente è in fase di adeguamento, con apposito atto in approvazione, nel rientrare nei tempi previsti dalla legge, nonché agli eventuali interessi e/o pignoramenti subiti in seguito ai ritardati pagamenti ed alle conseguenze sanzionatorie sancite nell'art. 183 comma 8, del TUEL”*.

Nel corso dell'adunanza pubblica è stato, altresì, precisato, che il ritardo nei pagamenti era dovuto alla carenza di personale.

Il Collegio ricorda che l'art. 4 del d.lgs. n. 231/2002 individua in 30 o 60 giorni (salvo che non sia diversamente pattuito) l'arco temporale entro cui gli enti pubblici devono provvedere all'adempimento delle obbligazioni; l'eventuale superamento del termine determina il decorso, senza la necessità della costituzione in mora, degli interessi moratori.

La tempestività dei pagamenti è misurata da un apposito indicatore, annuale e trimestrale, da pubblicarsi obbligatoriamente ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. 33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente dell'Ente, le cui modalità di calcolo e pubblicazione sono stabilite, rispettivamente, dagli artt. 9 e 10 del Dpcm 22/9/14.

Ai fini che qui rilevano, il menzionato art. 9 dispone che l'indice *“è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento”*.

Tanto premesso, costituisce *ius receptum* che *“l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, ai sensi dell’art. 9 del DPCM 22/09/2014 (...) si misura in termini di ritardo medio di pagamento dalla data di scadenza, rispetto ai termini di legge, che, di norma, sono pari a trenta giorni, salvo diversa pattuizione tra le parti (massimo 60 gg) e che esso “deve tendere ad un risultato negativo”* (cfr. Sez. reg. controllo Umbria deliberazione n. 13/2021/PRSE e, da ultimo, Sez. contr. Marche, deliberazione n. 37/2023/PRSE).

Come segnalato dall’Ente, l’indicatore di tempestività 2022, ossia - per quanto detto - la media dei giorni di ritardo di pagamento rispetto alla scadenza dell’obbligazione, è pari a 14,99.

Nel prendere atto delle giustificazioni rese, si rammenta, ad ogni buon conto, che, a decorrere dall’esercizio finanziario 2015, ai sensi del novellato art. 183, comma 8, del TUEL, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e, più in generale, con le regole di finanza pubblica, e che la violazione dell’obbligo di accertamento di cui sopra comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa.

Inoltre, qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all’obbligo contrattuale, l’amministrazione deve adottare le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi.

La disciplina testé menzionata è funzionale al mantenimento degli equilibri programmati (cfr. Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 24/2016/INPR), cosicché il rispetto delle tempistiche previste dalla legge per l’adempimento delle obbligazioni assunte dagli enti si pone, in definitiva, quale elemento fondamentale nell’ottica di una sana e prudente gestione del bilancio.

A tal proposito si evidenzia, infatti, che *“la lentezza nell’adempimento delle obbligazioni passive ha ricadute negative sul bilancio in considerazione dell’accumulo irrituale e incontrollato*

dei residui passivi e della corresponsione di eventuali interessi legali di mora ai creditori insoddisfatti” (cfr. questa Sezione, deliberazione n. 30/2021/PRSE).

Più in generale, osserva il Collegio che *“la tempestività dei pagamenti risulta essenziale nei rapporti tra P.A. e imprese: il tempestivo adempimento delle obbligazioni pecuniarie evita la formazione di ingenti masse debitorie scadute e non onorate nonché l’aggravio, per i bilanci degli enti, di interessi e spese legali soprattutto quando ricorrono i presupposti che impongono il pagamento di interessi moratori” (cfr., ex multis, Sez. contr. Marche, deliberazione n. 37/2023/PRSE cit., nonché, da ultimo, Sez. Contr. Lombardia, deliberazione n.204/2024/PRSE).*

A comprova dell’importanza nodale attribuita dal legislatore alla materia che ne occupa, conviene richiamare, inoltre, la recente novella di cui all’art. 4-bis del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 (le cui prime indicazioni operative sono contenute nella circolare del Ministero dell’economia e delle finanze n. 1, prot. 2449 del 3 gennaio 2024), secondo cui: *“ai fini dell’attuazione della Riforma 1.11, “Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie”, della Missione 1, componente 1, del PNRR [...] le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell’ambito dei sistemi di valutazione della performance previsti dai rispettivi ordinamenti, provvedono ad assegnare, integrando i rispettivi contratti individuali, ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali nonché ai dirigenti apicali delle rispettive strutture specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni e valutati, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento. Ai fini dell’individuazione degli obiettivi annuali, si fa riferimento all’indicatore di ritardo annuale di cui all’articolo 1, commi 859, lettera b), e 861, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.*

La verifica del raggiungimento degli obiettivi relativi al rispetto dei tempi di pagamento è effettuata dal competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile sulla base degli indicatori elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64”.

Particolarmente rilevante ai fini del rispetto della normativa in tema di tempi di pagamento risulta, altresì, il ruolo assolto dall'organo di revisione degli enti locali, le cui modalità attuative sono state, da ultimo, ribadite nella circolare del MEF prot. 75032 del 09/04/2024, avente ad oggetto la ricognizione degli strumenti a disposizione degli enti locali per garantire la tempestività dei pagamenti.

Come di recente ribadito anche dalla giurisprudenza contabile, *“Compete, anzitutto, ad essi [agli organi di revisione] verificare l'avvenuta adozione, da parte dell'ente locale, di misure organizzative idonee a garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, e ciò sia sotto il profilo della corretta gestione dei capitoli di spesa, che dell'allineamento dei pagamenti con gli stanziamenti di cassa, fornendo appositi chiarimenti in caso di riscontro negativo. Parimenti, l'organo di revisione economico-finanziaria è chiamato a vigilare sul rispetto del già citato obbligo previsto dall'articolo 183, comma 8 del Tuel, secondo cui, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa, il quale adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa, ha l'obbligo di accertare preventivamente la compatibilità del programma dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica, sotto pena di responsabilità disciplinare ed amministrativa. Infine, l'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile deve verificare, altresì, che, in caso di superamento dei predetti termini, siano state rappresentate dall'ente le misure organizzative adottate o previste per rientrare nei termini di pagamento previsti dalla legge, dandone atto nella propria relazione”* (cfr. Sez. Contr. Abruzzo, deliberazione n. 92/2024/PRSE).

Infine, mette conto rammentare, come ampiamente illustrato al precedente paragrafo n. 5, che a garanzia dell'effettività dei pagamenti è stata prevista, a partire dal 2021, la costituzione di un apposito fondo a garanzia dei debiti commerciali, disciplinato dall'art 1, comma 859 e ss., L. n. 145/2018, da parte degli Enti che non rispettano i tempi medi di pagamento e non riducono in maniera congrua il debito residuo.

Alla luce di quanto innanzi esposto, si invita, pertanto, l'Ente ad adottare tutte le misure idonee ad assicurare il rispetto dei termini di legge per il pagamento dei creditori, e ciò anche in considerazione della possibile esposizione alle conseguenze risarcitorie che ne

possono derivare, con riserva di verifica dell'osservanza della predetta tempistica in occasione dei controlli di legalità-regolarità ex art. 148-bis TUEL sui rendiconti dei successivi esercizi finanziari.

9. Gestione dei residui passivi

L'Organo di revisione ha segnalato che nelle scritture contabili dell'Ente persistevano residui passivi rivenienti dall'esercizio 2019 e precedenti.

Considerato che le condizioni e i requisiti legittimanti la persistenza di residui passivi sono stabiliti dall'art. 183, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, si è chiesto all'Ente di far conoscere le motivazioni che avevano impedito la liquidazione di debiti già perfezionati la cui scadenza era di competenza di esercizi precedenti.

Al riguardo l'Ente, nel secondo riscontro istruttorio, ha rappresentato che: *“La mancanza di personale ha generato ritardi nei pagamenti”*.

La Sezione, nel prendere atto del riscontro fornito, invita l'Ente ad adottare tutte le indispensabili misure, anche di natura organizzativa, al fine di velocizzare il pagamento delle obbligazioni passive risalenti nel tempo, nonché a procedere ad un rigoroso monitoraggio delle condizioni e dei presupposti previsti dall'art. 183, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 legittimanti la persistenza dei residui passivi, rammentando che, a norma del comma 5 del medesimo articolo, tutte le obbligazioni passive giuridicamente perfezionate devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza.

10. Movimentazione dei residui

Dall'analisi dei dati inseriti nella banca dati BDAP, si è rilevata una scarsa movimentazione dei residui attivi di parte corrente come da tabella che segue:

Movimentazione residui di parte corrente

Entrata Parte corrente - Gestione Residui			
Gestione residui Attivi	Residui attivi al 1/1/2022 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	% riscossioni Su residui al 01/01
Titolo I	85.545,89	16.196,10	18,93
Titolo II	26.744,20	3.216,53	12,03
Titolo III	22.391,03	7.376,70	32,94
Totali	134.681,12	26.789,33	19,89

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati BDAP

Infatti, a fronte di residui attivi iniziali di parte corrente ammontanti a € 134.681,12, le riscossioni in conto residui relativamente agli esercizi precedenti al 2022 sono state soltanto di € 26.789,33, pari al 19,89%.

La gestione di parte capitale ha evidenziato, invece, una modesta capacità di riscossione (37,83%) e pagamento (63,25%) come da tabella che segue:

Movimentazione residui di parte capitale

ENTRATA - Parte Capitale- Gestione Residui			
Gestione residui Attivi	Residui attivi al 1/1/2022 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	% riscossioni Su residui al 01/01
Titolo IV	2.568.523,11	971.683,62	37,83
Titolo V			-
Titolo VI			-
Totali	2.568.523,11	971.683,62	37,83
SPESA - Parte capitale - Gestione residui			
Gestione residui Passivi	Residui passivi al 1/1/2022 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	% pagamenti su residui al 01/01
Titolo II	3.938.672,67	2.491.240,81	63,25

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati BDAP

In sede istruttoria si è chiesto, pertanto, all'Ente di fornire informazioni in merito ai provvedimenti che erano stati adottati o si intendeva adottare al fine di migliorare la riscossione delle entrate, ovvero per ottimizzare la tempestività dei pagamenti.

Riguardo ai residui attivi di parte corrente, l'Ente, con il secondo riscontro istruttorio, ha riferito che: "Si è provveduto, a far data dall'anno 2022 e successivi, ad emettere, avvisi bonari e successivamente accertamenti esecutivi.

Inoltre con D.C.C. n. 4 del 27/2/25 si è incaricato il Resp. dell'ufficio tributi di esternalizzare il servizio di riscossione coattiva".

Quanto, invece, ai residui di parte capitale, è stato riferito quanto in appresso: “Si è provveduto ad accelerare i tempi di rendicontazione relativi ai progetti pubblici, provvedendo alla trasmissione dei rendiconti pendenti per il 95% dei progetti finanziati ed in esecuzione”.

Inoltre, dall’analisi delle tabelle riportate alle pagg. 13 e 14 della relazione si è rilevato che, a seguito del riaccertamento ordinario, non erano emerse variazioni/insussistenze nell’ammontare dei residui attivi e passivi:

	Iniziali	Riscossi	Inseriti nel rendiconto	Variazioni
Residui attivi	€ 2.704.104,23	€ 999.372,95	€ 1.704.731,28	€ -
Residui passivi	€ 4.094.161,04	€ 2.581.431,74	€ 1.512.729,30	€ -

	Insussistenze dei residui attivi	Insussistenze ed economie dei residui passivi
Gestione corrente non vincolata	€ -	€ -
Gestione corrente vincolata	€ -	€ -
Gestione in conto capitale vincolata	€ -	€ -
Gestione in conto capitale non vincolata	€ -	€ -
Gestione servizi c/terzi	€ -	€ -
MINORI RESIDUI	€ -	€ -

così come, d'altronde, è risultato anche dalla consultazione della BDAP, fogli 2 - Riepilogo entrate per titoli, e 5 - Riepilogo spese per titoli, alla voce “Riaccertamento residui”, riportata in entrambi i casi per € 0.

Tuttavia, l’Organo di revisione ha dichiarato nella relazione, pag. 14 (così come nel questionario, domanda 25, pag. 14) di aver verificato che “i crediti riconosciuti formalmente come assolutamente inesigibili o insussistenti per l’avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebito o erroneo accertamento del credito sono stati definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio”, e che “il riconoscimento formale dell’assoluta inesigibilità o insussistenza è stato adeguatamente motivato”.

Con riferimento, poi, ai crediti riconosciuti inesigibili, nella relazione, pag. 18 (così come nel questionario, domanda 17, pag. 9), l’Organo di revisione, pur dichiarando inizialmente che l’Ente non aveva proceduto all’eliminazione dei crediti iscritti fra i residui attivi da oltre tre anni dalla loro scadenza e non riscossi, ancorché non ancora prescritti (viene indicato, infatti, al punto 1 che l’importo dei suddetti crediti è pari a € 0),

successivamente, al punto 4, ha affermato, invece, che gli stessi erano stati mantenuti nello Stato patrimoniale, ai sensi dell'art. 230, comma 5, del TUEL, per un importo pari a € 2.285.313,37, così attestandone, quindi, l'avvenuta apparente eliminazione dalle scritture contabili dell'Ente.

Si è chiesto, dunque, all'Ente, di chiarire le rilevate incongruenze circa l'esito del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi e di confermare o meno che non vi fossero state variazioni/insussistenze nel 2022, come risultava anche dalla BDAP.

Si è chiesto, altresì, che il Revisore specificasse le verifiche effettuate in ordine alla fondatezza giuridica dei crediti accertati, dell'esigibilità del credito e all'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno, nonché i controlli effettuati sui crediti costituiti in epoca più remota per verificarne, con motivate tecniche di campionamento, la fondatezza giuridica.

Nella stessa nota di riscontro di cui sopra, l'Ente ha: "... conferma[to] che non ci sono state variazioni nel 2022, così come risulta da BDAP", all'uopo allegando la delibera di riaccertamento della Giunta comunale n. 24 del 23/03/2023 ed il prodromico parere del Revisore.

Riguardo, poi, alle verifiche effettuate dall'Organo di revisione, è stato precisato quanto in appresso: " - In sede di riaccertamento ordinario dei residui, il revisore, vista la verifica effettuata dai responsabili dell'Ente e delle motivazioni addotte, ha effettuato verifiche a campione sui crediti accertati i quali risultano fondati giuridicamente. Per la maggior parte di essi, trattasi di crediti esigibili, di anzianità fino a 3 anni per i quali l'Ente, ritenendoli di non difficile esazione ne ha mantenuto, prudenzialmente, la conservazione nel conto del bilancio.

- In merito all'attività di controllo svolta, il Revisore, ha ricevuto dall'Ente l'elenco dei crediti, suddivisi per anno di formazione. Ai fini del controllo dei residui, ha utilizzato il campionamento soggettivo, non statistico, basato sulla stratificazione del campione sulla base dell'anzianità dei crediti in base al valore monetario.

In dettaglio, il popolamento complessivo, è stato suddiviso nei sottopopolamenti costituiti dai crediti appartenenti ad ogni titolo di entrata. All'interno di ogni sottopopolamento si è stratificato sulla base di tre fasce di anzianità del residuo: anzianità fino a 3 anni, anzianità da 3 a 5 anni,

anzianità superiore a 5 anni e all'interno della fascia, sulla base del valore monetario rilevante. Ciò ha consentito al revisore, di indirizzare la maggior parte dell'attività di revisione sugli elementi di maggior valore che possono contenere l'errore potenziale più elevato in termini di sovrastima.

Ciò premesso, l'analisi dei residui ha evidenziato che, il titolo di entrata più rilevante, in termini di residui accertati è il titolo 4, relativo alle entrate in conto capitale come si evince dalla tabella di seguito riportata con il 92,66% sul totale dei residui accertati. All'interno del raggruppamento, sono ricompresi perlopiù residui "giovani" come anno di formazione (2020, 2021, 2022) rispetto all'anno 2022, che ricadono nella fascia di anzianità fino a 3 anni, per i quali, i responsabili dell'Ente, hanno ritenuto che non esistessero ragionevoli motivazioni per disporre lo stralcio:

	IMPORTO ACCERTATO	IMPORTO REVERSALE	IMPORTO RETTIFICHE	IMPORTI CONSERVATI	INCIDENZA %a(ACCERTATO/TOT ACCERTATO)
TITOLO 1	190.736,95	45.893,39	0,00	144.843,56	5,49
TITOLO 2	27.069,97	0,00	0,00	27.069,97	0,78
TITOLO 3	32.630,42	2.671,40	127,86	29.959,02	0,94
TITOLO 4	3.220.269,25	962.683,62	-174.272,37	2.083.313,26	92,66
TITOLO 9	4.654,31	0,00	0,00	4.654,31	0,13
TOTALE	3.475.360,90	1.011.248,41	-174.144,51	2.289.840,12	100,00

In particolare, l'attività di controllo del revisore si è concentrata sui crediti più remoti, che rappresentano casi, se vogliono, poco rilevanti in termini di numerosità e di importo, verificando la fondatezza giuridica, i documenti giustificativi del credito, la relativa esigibilità e le azioni di recupero del credito consistente anche nell'emissione di avvisi bonari e accertamenti esecutivi.

In generale si è rilevata una qualche difficoltà dell'Ente nella riscossione dei crediti dovuta a parere del revisore sia all'emergenza nazionale pandemica da Covid con le relative conseguenze finanziarie che hanno impattato in modo rilevante sulla gestione della liquidità sia dei privati che delle Istituzioni proprio nel triennio 2020, 2021 e 2022, sia al numero esiguo di personale in servizio presso l'Ente rispetto ai numerosissimi procedimenti in capo agli Enti locali, spesso responsabile di una molteplicità ed eterogeneità di servizi; ciò non ha consentito, a volte, il necessario presidio della gestione dei residui, sia con riferimento al miglioramento della capacità di riscossione, sia in relazione alla piena aderenza delle operazioni di riaccertamento alle prescrizioni della disciplina contabile armonizzata. Nonostante ciò, l'Ente è consapevole e si è attivato nel monitoraggio delle posizioni debitorie da parte degli uffici che consentiranno di

migliorare ancora di più la gestione delle entrate e di conseguenza le motivazioni a supporto del riaccertamento dei residui, ponendo la massima attenzione alla riduzione dei residui attivi stessi”.

Nel prendere atto, dal riscontro fornito, che nell’esercizio in esame non sono state effettuate variazioni dei residui attivi e passivi, come risulta anche dalla consultazione della BDAP, osserva, tuttavia, la Sezione che nel parere espresso dall’organo di Revisione n. 2 del 16/02/23, prodromico alla delibera di Giunta comunale di riaccertamento ordinario dei residui (i cui allegati di dettaglio non sono stati, ad ogni modo, inviati insieme alla copia della deliberazione stessa) l’Organo di revisione ha affermato che risultavano *“un totale di residui attivi da eliminare per insussistenza per € 174.144,51” e “un totale di residui passivi da eliminare per insussistenza per € 174.272,37”.*

Atteso che i medesimi importi sono stati indicati dall’Organo di revisione anche nel prospetto, in precedenza riportato, fornito in sede di riscontro istruttorio, alla voce *“importo rettifiche”*, si invita il Comune di Cirigliano, in occasione del prossimo riaccertamento, a verificare in relazione anche ai suddetti residui attivi e passivi la ricorrenza delle condizioni per il relativo mantenimento, così garantendo la veridicità dei risultati di amministrazione ed eliminando, in particolare, i residui attivi fondati su ragioni di credito insussistenti o per i quali non è più percorribile fruttuosamente l’esazione del credito stesso, verificando, invece, per quelli passivi, le ragioni che impediscono il loro celere smaltimento.

E’ necessario, infatti, che l’Ente provveda, sempre e comunque, a verificare attentamente le ragioni del mantenimento dei residui attivi e passivi (cfr. art. 3, comma 4, del D.lgs. n. 118/2011), effettuando una rigorosa verifica della sussistenza della fondatezza giuridica e dell’esigibilità dei crediti accertati, dell’affidabilità della scadenza dell’obbligazione prevista in occasione dell’accertamento o dell’impegno, del permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti, della corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio, al fine del mantenimento di quei residui attivi e passivi che possiedano effettivamente tutti i requisiti previsti dai vigenti principi contabili (cfr. punto 9.1 dell’Allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011).

Si evidenzia, infatti che, sebbene il punto 9.1 dell'Allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011 non imponga automaticamente la cancellazione dei residui attivi trascorsi tre anni dalla scadenza del credito non riscosso, tuttavia, il mantenimento di quelli più risalenti costituisce un'evenienza eccezionale che deve essere oggetto di adeguata ponderazione da parte dell'ente locale (cfr. Corte dei conti, Sez. Reg. Contr. Lombardia, deliberazioni nn. 171/2023/PRSE, 17/2022/PRSP, 174/2022/PRSP, 315/2021/PRSP).

11. Attendibilità delle previsioni

Con la nota istruttoria la Sezione ha rilevato che i dati inseriti nella relazione alla Sezione Analisi delle entrate e delle spese (pag. 20) evidenziavano, relativamente ai titoli II e IV una scarsa attendibilità delle previsioni definitive rispetto agli accertamenti di competenza, per cui si è chiesto che fossero illustrate le ragioni di tale scostamento.

Con la seconda nota di riscontro il Comune ha riferito quanto segue: *“Dall'analisi dei dati e degli atti si evince che nel bilancio di previsione sono stati inseriti finanziamenti per lavori che in un primo momento sembravano essere reali.*

Nel rendiconto 2022 si è apportato il giusto correttivo, accertando i finanziamenti supportati da decreto di finanziamento, con un'entrata in conto capitale pari ad € 4.542.065,01”.

Il Collegio, nel prendere atto del riscontro fornito, reputa opportuno evidenziare che la programmazione di un'opera non può prescindere, quanto alla sua realizzazione, da un quadro trasparente e determinato a monte, e, con riguardo al profilo contabile, da una chiara previsione e da un'effettiva contezza delle relative forme di finanziamento, dovendo le risorse e i mezzi finanziari complessivi da utilizzare essere conosciuti o conoscibili *ex ante*, con un grado di previsione attendibile.

Si ritiene, inoltre, utile rammentare come significativi scostamenti fra gli stanziamenti di competenza e gli accertamenti - ma, soprattutto, scostamenti rilevanti fra gli accertamenti e le somme effettivamente incassate - generano, inevitabilmente, una copiosa mole di residui attivi in grado di alterare le risultanze e l'attendibilità del bilancio.

In ossequio al principio di attendibilità del bilancio, un'informazione contabile è attendibile se è scevra da errori e distorsioni notevoli e se, su di essa, si può fare

affidamento. A tal fine le previsioni di bilancio devono essere sostenute da accurate analisi degli andamenti storici o, in mancanza, da altri obiettivi parametri di riferimento (art. 162 comma 5, TUEL), nonché dalle legittime aspettative di acquisizione e utilizzo delle risorse. Dunque, è opportuno che la previsione di competenza degli importi stanziati e il suo inserimento nel conto del bilancio avvenga con prudenza considerando le possibili difficoltà di accertamento, e soprattutto di riscossione, cui l'Ente può andare incontro.

La Sezione ribadisce, ad ogni buon fine, che le previsioni di bilancio devono essere basate su fondate aspettative di acquisizione e di utilizzo delle risorse (principi di veridicità e di attendibilità) e raccomanda, pertanto, all'Ente di orientare la propria programmazione contabile e finanziaria e la propria attività gestionale ad una sostanziale osservanza dei principi di sana e prudente gestione finanziaria, con riserva di verificare in sede di controllo sui rendiconti degli esercizi finanziari successivi se permanga la riscontrata criticità.

12. Capacità di riscossione

La Sezione ha segnalato in sede istruttoria che dall'analisi dei dati del "Piano degli indicatori" trasmessi dall'Ente alla BDAP (Foglio: 2 RND b Entrate - Indicatori), si evinceva una bassa capacità di riscossione complessiva; in particolare l'indicatore "% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/residui definitivi iniziali" era pari al 36,96%.

Si è chiesto, pertanto, di motivare in ordine alla scarsa attività di riscossione.

Con la seconda nota di riscontro l'Ente ha dichiarato che: *"La scarsa attività di riscossione è dovuta alla tardiva messa in atto di provvedimenti di accertamento e riscossione coattiva, causata dall'analisi della situazione economica delle famiglie pesantemente provate dalla crisi economica causata dall'emergenza Covid 19"*.

La Sezione, nel prendere atto del riscontro fornito, rammenta che la capacità dell'Ente di realizzare le entrate accertate costituisce il presupposto ineludibile per l'impostazione delle politiche pubbliche e che intorno alle risorse finanziarie, alla loro effettiva

realizzazione e alla loro corretta utilizzazione, ruota il nuovo sistema di armonizzazione dei bilanci e delle regole di sana gestione.

Sotto altro aspetto va, poi, rimarcato che lo sviluppo dell'autonomia finanziaria e, entro i limiti di legge, dell'autonomia impositiva, che contraddistingue la finanza comunale unitamente al conseguente ridimensionamento della finanza derivata, rendono centrale il ruolo della riscossione delle entrate quale mezzo atto ad assicurare i servizi da rendere alla comunità amministrata. Da ciò discende che tanto più efficace sarà la capacità dell'Ente di riscuotere le proprie entrate, tanto più alta sarà la disponibilità di risorse liquide per rendere maggiori e/o migliori servizi alla cittadinanza.

Si raccomanda, altresì, sempre al fine di assicurare l'effettivo recupero di quanto dovuto, di non attendere il momento immediatamente precedente al decorso della prescrizione o al verificarsi della decadenza per l'esercizio delle azioni finalizzate al recupero dei crediti tributari, ponendo in essere con tempestività le necessarie misure sollecitatorie.

Come ribadito dalla giurisprudenza contabile, si evidenzia, infine, che *"... l'inefficienza dell'attività di riscossione, imponendo il cospicuo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e, nei casi di specifica destinazione (come per le sanzioni al codice stradale), anche il vincolo della cassa (cfr. 17/SEZAUT/2023/QMIG), determina il blocco di una parte significativa di risorse.*

Con la duplice conseguenza negativa per l'Ente (e per la comunità amministrata, destinata a subirne le conseguenze) del mancato introito delle entrate e della sottrazione delle risorse in dotazione al perseguimento delle finalità istituzionali mediante l'accantonamento al fondo e, vieppiù, l'apposizione del vincolo di cassa" (Sezione di Controllo per la Lombardia. Deliberazione n. 316/2023/PRSE).

La Sezione, pertanto, richiama l'Ente a valutare con la dovuta attenzione le criticità e le inefficienze riscontrate, nonché le relative cause, al fine di verificare se gli interventi previsti ed adottati per migliorare la capacità di riscossione consentano di marginalizzare il rischio di perdita e di stimolare il ritorno di flusso di valori finanziari, riservandosi di verificare l'effettiva evoluzione della criticità *de qua* in occasione del controllo sui rendiconti degli esercizi finanziari successivi.

13. Recupero evasione tributaria

Dall'esame della tabella del questionario di cui al punto 54, pag. 21, in relazione alla fase dell'accertamento, è stata riscontrata l'assenza del recupero di TARSU/TIA/TARES/TARI e alla COSAP/TOSAP, mentre, relativamente alla fase della riscossione, è stato rilevato lo scarso recupero dell'evasione relativamente all'IMU/TASI e agli "altri tributi".

Si è chiesto, pertanto, all'Ente di confermare tali risultanze, fornendone adeguata motivazione ed indicando, nel contempo, le azioni intraprese o da intraprendere per rendere più efficiente l'azione di recupero.

In sede di riscontro l'Ente ha dichiarato quanto segue: *"Negli anni sono stati inviati ai creditori gli avvisi di recupero del credito ma con scarso esito. Si è provveduto al rinvio degli atti di recupero del credito nell'anno 2024, pertanto, si è provveduto ad emettere convenzione con l'Agenzia delle Entrate Riscossione al fine di emettere ruoli esecutivi"*.

Nel corso dell'adunanza pubblica, pur se con riferimento alla rilevata scarsa movimentazione dei residui, è stato, altresì, precisato che era in fase di approvazione una convenzione anche con una società esterna di riscossione.

Nel pendere atto del riscontro fornito, si evidenzia come sia dovere dell'Ente attivarsi per adottare ogni misura, organizzativa e gestionale, utile a favorire un'attività di contrasto all'evasione tributaria efficiente e ordinata, che garantisca, allo stesso tempo, comportamenti virtuosi dei contribuenti, nonché l'incameramento di risorse stabili da parte del Comune, al fine di non procrastinare l'adempimento degli obblighi tributari, che, come è noto, sono vincolati ad ineludibili doveri di solidarietà.

Si rammenta, inoltre, l'indefettibile principio generale dell'indisponibilità dell'obbligazione tributaria, riconducibile ai principi di capacità contributiva (art. 53, comma 1, della Costituzione) ed imparzialità nell'azione della pubblica amministrazione (art. 97 della Costituzione), espressione entrambi del più generale principio di eguaglianza nell'ambito dei rapporti tributari. Dall'indisponibilità dell'obbligazione tributaria, vincolata ed *ex lege*, si ricava, quindi, il principio dell'irrinunciabilità della potestà impositiva, con i corollari della non prorogabilità del recupero delle somme a tale

titolo dovute e della necessità che l'azione dell'Ente sia tempestivamente volta ad evitare la prescrizione del credito tributario, con conseguente pregiudizio per gli interessi erariali. Appare, dunque, chiaro come la tenuta del bilancio sia suscettibile di subire una potenziale compromissione, considerato che la criticità rappresentata potrebbe determinare comunque una sensibile attenuazione della possibilità per l'Ente di far fronte alle proprie obbligazioni per il venir meno di entrate proprie. (vedi, *ex multis*, Corte dei conti, Sez. Reg. Contr. Emilia-Romagna, deliberazione n. 102/2020/PRSP).

Come ricordato dalla Corte costituzionale (sent. n. 51/2019), una riscossione ordinata e tempestivamente controllabile delle entrate è elemento indefettibile di una corretta elaborazione e gestione del bilancio, inteso come «*bene pubblico*» funzionale «*alla valorizzazione della democrazia rappresentativa*» (cfr. anche Corte cost., sent. n. 184/2016; sent. n. 80/2017; sent. n. 247/2017).

Mette conto evidenziare, infine, che il recupero dell'evasione fiscale, oltre che soddisfare l'esigenza di salvaguardia degli equilibri di bilancio e di stabilità finanziaria dell'Ente, concorre, nel contempo, all'assolvimento dei doveri di "solidarietà politica, economica e sociale" e di equità allocativa e redistributiva della ricchezza (artt. 2 e 53 Cost.), che l'imposizione fiscale, quale fondamentale strumento di provvista delle risorse necessarie al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti costituzionalmente rilevanti, è ontologicamente chiamata a garantire (cfr. Corte cost., sentenze nn. 288/2019 e 120/2021).

La Sezione, pertanto, invita l'Ente ad effettuare un costante monitoraggio dell'andamento delle entrate e a porre in essere tutte le azioni necessarie al fine di perseguire una efficiente attività di contrasto dell'evasione tributaria, nel rispetto di quanto previsto dal punto 3.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011 per le entrate di dubbia e difficile esazione, con riserva di verificare l'evoluzione della criticità in sede dei successivi controlli di legalità e regolarità ex art. 148 bis TUEL sui rendiconti degli esercizi finanziari successivi.

14. Spesa del personale

L'Organo di revisione, nella relazione, Sezione "Spese per il personale", pag. 23, ha dichiarato che era stato rispettato l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale come previsto dall'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017, che non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

Si è chiesto, pertanto, l'invio di un prospetto analitico che ne dimostrasse l'osservanza.

In sede di riscontro l'Ente ha fornito la determina n. 156 del 13/12/2022 di costituzione del fondo, il parere del Revisore, nonché il seguente prospetto di dettaglio:

Costituzione Fondo risorse contrattazione integrativa dal 2021 in poi		
DESCRIZIONE	2016	2022
Risorse stabili		
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 - (ART. 31 C.2 CCNL 2002-05)	9.138	9.138
INCREMENTI CCNL 2002-05 - (ART. 32 CC. 1,2,7)	1.715	1.715
INCREMENTI CCNL 2004-05 - (ART. 4. CC. 1,4,5 PARTE FISSA)	-	-
INCREMENTI CCNL 2006-09 - (ART. 8. CC. 2,3,6,7 PARTE FISSA)	-	-
INCREMENTO ART. 67, COMMA 2 LETT. A - E B - DIFFERENZIALI PEO		143
INCREMENTO ART. 67, COMMA 2 LETT. A - E B - ERO 83.20 X DIP IN SERVIZIO AL 31.12.2015 DA ANNO 2019	-	666
RISPARMI EX ART. 2 C. 3 D.LGS 165/2001	-	-
RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO - (DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.14 CCNL 2002-05 - N.1 CCNL 2008-09)	135	135
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ART. 14 C.1 CCNL 1998-2001)	-	-
INCREMENTO PER PROCESSI DECENTRAMENTO E TRASFERIMENTO FUNZIONI - (ART.15, C.1, lett. I), CCNL 1998-2001)	-	-
INCREMENTO PER RIORGANIZZAZIONI CON AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE FISSA)	-	-
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART. 4, C.2, CCNL 2000-01) - RIA FINO 2009	2034	2034
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART. 4, C.2, CCNL 2000-01) 2010 - 2013	350	1115
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART. 4, C.2, CCNL 2000-01) 2014	0	0
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART. 4, C.2, CCNL 2000-01) 2015 N POI		2790
RIDUZIONI FONDO PER PERSONALE ATA, POSIZIONI ORGANIZZATIVE, PROCESSI ESTERNALIZZAZIONE (con segno meno) - RIA 2010/2013 E 2015 IN POI		
DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE FISSA		-
CONSOLIDAMENTO DECURTAZIONE ANNI 2011-2014 DAL 2015 IN POI	2.085	2.085
TOTALE RISORSE STABILI	11.287,00	15.650,60
Risorse variabili soggette al limite		
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001)	-	-
RECUPERO EVASIONE ICI - (ART. 4, C.3, CCNL 2000-2001; ART. 3, C. 57, L.662/1996, ART. 39, C.1, lett. P), D.LGS 446/1997)	-	-
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART. 15 C. 1 lett. K) CCNL 1998-01)	-	-
INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE PER OPERE AVVIATA DOPO IL D.LGS 50/2016 E FINO AL 31.12.2017 (VEDI CDC SS.AA. 6/2018)	-	-
RIA CESSATI NELL'ANNO PARTE VARIABLE IN DODICESIMI (CILIB.2019)		
NUOVI SERVIZI E RIORGANIZZAZIONI SENZA AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE VARIABLE)	-	-
INTEGRAZIONE 1,2% - (ART. 15, C.2, CCNL 1998-2001)	-	-
MESSI NOTIFICATORI - (ART. 34, CCNL 14.9.2000)	-	-

DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE VARIABILE			
<i>Totale Risorse variabili soggette al limite</i>		-	-
Risorse variabili NON soggette al limite			
ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (ART. 17, C.5, CCNL 1998-2001)		-	-
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - (ART. 14, C.4, CCNL 1998-2001)		-	-
QUOTE PER LA PROGETTAZIONE - (ART. 15, C.1 LETT. E), CCNL 1998-2001; ART. 92, CC. 5-6, D.LGS. 163/2006)-ATTENZIONE: ART. 113 D. LGS. 50/2016 INCENTIVO UFFICI TECNICI - ANCHE PER SERVIZI E FORNITURE - VEDI RIGO 25		-	-
QUOTE INCENTIVO PRATICHE CONDONO - CdC VENETO 31/2013 FUORI DAL LIMITE		-	-
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001)		-	-
RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (ART. 15, COMMA 1, lett. K); ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2013)		-	5.939
<i>Totale Risorse variabili NON soggette al limite</i>		-	5.939
TOTALE RISORSE VARIABILI		-	5.939
TOTALE		11.287	21.590
TOTALE DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO		11.287	15.651
"FONDO" POSIZIONI ORGANIZZATIVE FINANZIATO DA BILANCIO IN ENTI SENZA LA DIRIGENZA		7.746	7.746
TOTALE DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO		19.033	23.397
Calcolo delle riduzioni previste			
Decurtazione per effetto della riduzione di personale (unità):			
RIDUZIONE DA APPORTARE AL FONDO		-	4.364
FONDO ANNO 2022 -			24.972
SU NUOVO CCNL CONSULTARE CDC PUGLIA 99 2018 - DICHIARA COME CONCORRENTI GLI AUMENTI E ANNULLA LA DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5 DELLO STESSO CONTRATTO - LA CDC LOMBARDIA CONFERMA, INVECE, LA POSSIBILITA' DEGLI AUMENTI COME NON CONCORRENTI - IN ATTESA DI CHIARIMENTI - PRUDENZIALMENTE SONO STATI SOTTRATTI GLI INCREMENTI....			24.972
INDENNITA' DI COMPARTO			1.061
PEO PREGRESSE - COMPRESO INCREMENTI AL 31.12.2021			4.118
RISCHIO - DISAGIO - MANEGGI VALORI-altre indennita'			12.911
SPECIFICHE RESP - IND. FUNZIONE			3.750
			21.841
FONDO DISPONIBILE ESCLUSA P.O.			
FONDO DISPONIBILE CONFERMANDO INDENNITA' SOPRA RIPORTATE			3.131

Dall'analisi della documentazione prodotta, risulterebbe lo sfioramento da parte dell'Ente del tetto di spesa per le risorse destinate al trattamento accessorio del personale.

Dal prospetto innanzi riportato si evince, infatti, che nell'esercizio in esame il "Totale depurato delle voci non soggette al vincolo" ammonta a € 23.397,00 a fronte del limite, inferiore, di € 19.033,00 nel 2016.

Orbene, nella medesima tabella, pur essendo stato indicato, successivamente ai menzionati importi, che era necessario apportare una riduzione al fondo di € 4.364,00 onde rientrare nel limite legislativamente previsto, risulterebbe che il valore del fondo, anziché essere ridotto, sia stato, invece, aumentato a € 24.972,00, oppure a € 21.841,00 (non

risultando di chiara comprensione l'importo definitivo), importi, questi ultimi, che si appalesano, ad ogni modo, entrambi superiori al limite suddetto.

Sul tema assume rilevanza il disposto di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies del D.lgs. n. 165/2001 a mente del quale *"... In caso di superamento di vincoli finanziari accertato da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli. Al fine di non pregiudicare l'ordinata prosecuzione dell'attività amministrativa delle amministrazioni interessate, la quota del recupero non può eccedere il 25 per cento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa ed il numero di annualità di cui al periodo precedente, previa certificazione degli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, è corrispondentemente incrementato. In alternativa a quanto disposto dal periodo precedente, le regioni e gli enti locali possono prorogare il termine per procedere al recupero delle somme indebitamente erogate, per un periodo non superiore a cinque anni, a condizione che adottino o abbiano adottato le misure di contenimento della spesa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, dimostrino l'effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa previste dalle predette misure, nonché il conseguimento di ulteriori riduzioni di spesa derivanti dall'adozione di misure di razionalizzazione relative ad altri settori anche con riferimento a processi di soppressione e fusione di società, enti o agenzie strumentali. Le regioni e gli enti locali forniscono la dimostrazione di cui al periodo precedente con apposita relazione, corredata del parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, allegata al conto consuntivo di ciascun anno in cui è effettuato il recupero"*. Laddove confermati gli importi indicati nel sopra riportato prospetto, con conseguente sfioramento del limite 2016, si rende necessario, pertanto, provvedere al recupero integrale dell'eccedenza nei termini di cui alla richiamata normativa.

15. Organismi partecipati

Con riferimento ai rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente e le sue società partecipate, il Revisore ha segnalato nella relazione (pag. 28) che era stata effettuata la conciliazione dei rapporti creditori e debitori con gli organismi partecipati.

A pag. 28 del questionario, punto 18, l'Organo di revisione ha dichiarato, invece, che *“non ricorre la fattispecie”* riguardo alla rilevazione dei debiti e crediti reciproci tra l'Ente e gli organismi partecipati di cui all'art. 11, co. 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011.

In risposta alla richiesta istruttoria di chiarimenti sul punto, il Comune di Cirigliano, con la seconda nota di riscontro, ha comunicato che: *“Non risulta alcuna attività di conciliazione posta in essere”*, aggiungendosi nel corso dell'adunanza pubblica che si sarebbe provveduto al relativo adempimento.

Come noto, ai sensi del comma 6 dell'art. 11 del D.lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. 126/2014, la relazione sulla gestione allegata al rendiconto deve, tra l'altro, contenere: l'elenco degli enti e organismi strumentali, con la precisazione che i relativi rendiconti o bilanci di esercizio sono consultabili nel proprio sito internet; l'elenco delle partecipazioni dirette possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale; gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate (adempimento, quest'ultimo, originariamente previsto dall'art. 6, comma 4, D.L. n. 95/2012 per i soli enti locali e successivamente esteso a tutti gli enti territoriali dalla norma in esame).

Tale informativa deve essere asseverata dai rispettivi organi di revisione e, in caso di discordanze (di cui è necessario fornire la motivazione), l'Ente deve assumere senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.

Il disposto di cui all'art. 11, comma 6, lett. j), del D.lgs. n. 118/2011 afferisce ai rapporti con tutti gli enti strumentali e le società controllate e partecipate dal Comune: l'attendibilità delle risultanze contabili dell'Ente è condizionata al positivo esito di tali adempimenti, funzionali alla verifica degli equilibri di bilancio.

La normativa in esame risulta funzionale all'obbligo per gli enti locali di adottare con i propri enti ed organismi partecipati/controllati comuni schemi sia di bilancio (finanziario ed economico e conto del patrimonio) che di bilancio consolidato.

Trattasi, nello specifico, di adempimento essenziale ai fini dell'armonizzazione dei sistemi contabili, anche al fine di verificare l'effettiva ricaduta delle gestioni esternalizzate

sui bilanci degli enti proprietari (cfr. Sezione delle autonomie, deliberazione n. 4/SEZAUT/2015/INPR).

L'obbligo informativo si innesta, quindi, nel complesso della normativa vigente, così come innovata dal D.L. n. 174/2012 e dal D. Lgs. n. 118/2011, che prevede specifici obblighi di indirizzo, controllo e monitoraggio in capo agli enti territoriali.

Come precisato al punto 2 dell'allegato n. 4/1 al D. Lgs. n. 118/2011 concernente la programmazione di bilancio, gli obiettivi di gestione perseguiti dall'ente territoriale devono, infatti, necessariamente tener conto del sistema di enti strumentali e società controllate e partecipate (c.d. "gruppo amministrazione pubblica").

Si richiama al riguardo la deliberazione della Sezione delle autonomie n. 23/SEZAUT/2018, in cui è precisato che la conciliazione dei rapporti creditori e debitori è: *" ... un obbligo informativo che è parte integrante della relazione sulla gestione allegata al rendiconto - rientrando nella responsabilità dell'organo esecutivo dell'Ente territoriale illustrare gli esiti della verifica dei debiti e crediti reciproci con i propri Enti strumentali e società controllate/partecipate ..."*.

La giurisprudenza contabile ha avuto, inoltre, modo di precisare che *"Al fine di evitare che sia minato l'equilibrio macroeconomico della finanza pubblica allargata, oltre che quello del singolo ente territoriale che vi partecipa, ... è necessaria la trasparenza dei rispettivi bilanci dovendo la dimensione finanziaria essere rappresentata in modo intelligibile attraverso il rispetto di "regole di bilancio numeriche" solide, specifiche e coerenti con il settore allargato, previste quali requisiti dei quadri di bilancio degli Stati membri dalla direttiva europea 2011/85/UE dell'8 novembre 2011 attuata dall'Italia con il D Lgs. 4 marzo 2014, n. 54.*

Si esorta pertanto l'ente affinché, nel settore della finanza pubblica allargata, le partite creditorie e debitorie afferenti alle relazioni tra enti pubblici siano rappresentate nei rispettivi bilanci in modo preciso, simmetrico, speculare e tempestivo (Corte costituzionale, sentenza n. 252 del 2015, punto 3.3 del Considerato in diritto) sottolineandosi, a tal fine, l'importanza oltre che della riconciliazione delle reciproche partite creditorie e debitorie dell'ente e dei propri organismi partecipati anche della doppia asseverazione delle stesse da parte dei rispettivi organi di revisione,

al fine di evitare eventuali incongruenze e garantire piena attendibilità dei dati” (Sezione di controllo per l’Emilia Romagna, deliberazione n. 77/2023/PRSP).

In proposito, di recente è stato, altresì, ribadito che “La verifica dei crediti e debiti reciproci tra enti territoriali e propri organismi partecipati risponde allora all’evidente esigenza di garantire trasparenza e veridicità delle risultanze del bilancio degli enti nell’ambito di una corretta attività di corporate governance, che postula una tendenziale simmetria delle reciproche poste creditorie e debitorie tra l’ente e le sue società partecipate. L’illustrazione in sede di rendiconto della gestione dell’ente territoriale degli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci nei confronti degli enti strumentali e delle società partecipate e controllate si iscrive nell’ambito delle operazioni di consolidamento, che costituisce aspetto rilevante e significativo della novella normativa introdotta dal D. Lgs. n. 118/2011 in quanto funzionale all’operazione di elisione dei rapporti infragruppo per la procedura che presuppone la certezza delle reciproche partite debitorie e creditorie ed è pertanto fattore non derogabile nell’ambito della corretta gestione delle risorse pubbliche” (Sezione di controllo per l’Emilia Romagna, deliberazione n. 41/2024/PRSE).

In definitiva, l’adempimento obbligatorio - sancito dall’articolo 11, comma 6, lett. j), del D. Lgs. n. 118 del 2011, come modificato dal D. Lgs. n. 126 del 2014 - di allegare al rendiconto la relazione sulla gestione che illustri anche “gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate” risponde “ ai principi di buona amministrazione ed al principio di veridicità dei bilanci dell’ente locale e della partecipata (Corte costituzionale – sentenza n. 239/2012). La discrasia contabile rischia, in progressione, di determinare la formazione di debiti fuori bilancio e di alterare gli equilibri finanziari dell’ente locale. È utile sottolineare, infatti, che la norma “si pone l’obiettivo di arginare il disallineamento delle poste debitorie e creditorie che, talvolta, si riscontrano nei bilanci della singola partecipata e dell’ente socio. L’obiettivo, pertanto, è quello di “offrire” dati certi circa i rapporti finanziari tra l’ente pubblico e la partecipata e di stimolare, se necessario, processi di correzione di eventuali discordanze” (Corte dei conti, Sezione Controllo Lombardia - delibera n. 479/2013/PAR)”(cfr. Sezione Regionale di controllo per il Veneto, Deliberazione n. 9/2024/PRSE).

In definitiva, la Sezione, nel ribadire l'obbligatorietà della verifica dei crediti e debiti reciproci tra enti territoriali e propri organismi partecipati e della pedissequa informativa di cui all'art. 11, comma 6, lett. j), del D.lgs. n. 118/2011, invita, pertanto, l'Ente ad adoperarsi al fine di assicurare il puntuale rispetto delle vigenti disposizioni normative in argomento, con riserva di verificare la soluzione della riscontrata criticità in occasione del controllo sui rendiconti degli esercizi finanziari successivi.

16. Parametri obiettivi di deficitarietà

Dall'esame dello schema di rendiconto trasmesso dall'Ente alla BDAP si è rilevato che il Comune di Cirigliano non ha rispettato il parametro/indicatore n. 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente). Si è chiesto, quindi, di fornire chiarimenti sul punto, nonché di rendere note le iniziative intraprese o da intraprendere per risolvere tale criticità.

In merito l'Ente, nella seconda nota di riscontro, ha precisato quanto segue: *"Sono state intraprese tutte le misure organizzative atte ad aumentare gli introiti.*

Si è provveduto, a far data dall'anno 2022 e successivi, ad emettere avvisi bonari e successivamente accertamenti esecutivi.

Inoltre con D.C.C. n. 4 del 27/2/2025 si è incaricato il resp. dell'ufficio tributi di esternalizzare il servizio di riscossione coattiva".

Il Collegio, pur prendendo atto del riscontro fornito, evidenzia la necessità che venga adottata ogni ulteriore iniziativa volta ad evitare il ripetersi del superamento anche di uno solo dei parametri di deficitarietà.

Ai sensi dell'art. 242, comma 1, del TUEL, infatti, sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da un'apposita tabella, da allegare al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari.

Tuttavia, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, anche il mancato rispetto di uno soltanto di questi parametri costituisce un indice di allarme sulla

tenuta dei conti in termini di sana, prudente e corretta gestione finanziaria (cfr. *ex multis*, Corte dei conti, Sez. Reg. Contr. Marche, deliberazioni nn. 34/2022/PRSE, 43/2022/PRSE; Sez. Reg. Contr. Puglia, deliberazioni nn. 2/2020/PRSE e 4/2021/PRSP).

17. Errori nella compilazione del questionario e della relazione

Dall'esame del questionario e della relazione, nonché dall'istruttoria espletata, sono emersi errori e omissioni nella compilazione da parte dell'Organo di revisione con particolare riguardo:

1. agli estremi della deliberazione di approvazione del rendiconto 2022;
2. alla quota accantonata per rinnovi contrattuali;
3. al fondo passività potenziali;
4. all'utilizzo di anticipazioni di tesoreria e di fondi vincolati;
5. all'utilizzo avanzo di amministrazione anni precedenti;
6. al valore dell'indicatore di tempestività dei pagamenti per il 2022;
7. al riaccertamento ordinario dei residui;
8. all'indebitamento.

La Sezione, alla luce degli errori innanzi descritti e chiariti in sede di riscontro alla nota istruttoria con conseguente superamento delle rilevate criticità, sottolinea la necessità che l'Organo di revisione, nel compilare i questionari e nel redigere le relazioni, adempia ad un preliminare dovere, e cioè quello di rendere informazioni "verificate" e corrispondenti ai dati effettivi.

Si ricorda, infatti, che la corretta e veritiera compilazione dei questionari sui rendiconti degli enti locali risponde ad uno specifico obbligo di legge, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e ss., della L. n. 266/2005, e ciò in quanto « *Le "Linee guida" e il questionario costituiscono un supporto operativo fondamentale....anche per le Sezioni regionali di controllo nelle verifiche che, per espresso disposto normativo, sono dirette a rappresentare - agli organi elettivi degli enti controllati - la reale ed effettiva situazione finanziaria o le gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell'ente....L'attività svolta dalle Sezioni regionali, in sinergia con quella di revisione contabile, costituisce un indispensabile supporto informativo per un'adeguata e completa*

rappresentazione dei profili gestionali di maggior rilievo (efficacia della spesa, livello di realizzazione delle politiche di settore, rischi connessi alle gestioni in disavanzo, misure correttive da adottare)» (cfr. Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 7/SEZAUT/2021/INPR).

Questa Sezione ha già evidenziato più volte che «*tale “ausilio obbligato” deve essere svolto con la “diligenza del mandatario”, assicurando – ed assumendo la piena responsabilità al riguardo – la veridicità, correttezza e completezza dei dati e delle informazioni trasmesse. Si ricorda, infatti, sul punto che ai sensi dell’art. 240 TUEL “I revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario” e che ai sensi del postulato n. 5 (principio di veridicità attendibilità, correttezza e comprensibilità) dell’Allegato 1 richiamato all’art. 3, comma 1, del Dlgs 118/2011 “(..) I documenti contabili che non rispettano il principio della veridicità e tutti gli altri principi allo stesso collegati, non possono acquisire il parere favorevole da parte degli organi preposti al controllo e alla revisione contabile”» (cfr. Corte dei conti, Sez. Reg. Contr. Basilicata, deliberazioni n. 41/2021/PRSE e n. 49/2018/PRSE).*

Si raccomanda, pertanto, di prestare particolare attenzione alla compilazione dei questionari e alla redazione delle relazioni con la rappresentazione di dati precisi, concordanti, attendibili e veritieri, alla luce delle correlate responsabilità.

P.Q.M.

La Sezione Regionale di Controllo per la Basilicata segnala al Comune di Cirigliano (MT) la sussistenza di criticità ed irregolarità con riferimento alla sana gestione finanziaria nei termini di cui in motivazione, raccomandando di porre in essere azioni volte al loro superamento e riservandosi, in occasione del controllo sui rendiconti degli esercizi finanziari successivi, di verificarne la concreta attuazione.

DISPONE

- che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della segreteria della Sezione, al Presidente del Consiglio Comunale, affinché ne dia immediata comunicazione all'assemblea consiliare per l'adozione delle necessarie misure correttive;
- che copia della presente deliberazione sia altresì trasmessa, a cura della segreteria della Sezione, al Sindaco e all'Organo di revisione economico-finanziaria, onerando quest'ultimo, in relazione ai profili evidenziati in parte motiva, a vigilare sulla regolarità contabile, finanziaria ed economico-patrimoniale della gestione dell'Ente;
- che, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 33/2013, la presente pronuncia venga pubblicata sul sito internet dell'Amministrazione comunale secondo le modalità di legge, dando riscontro a questa Sezione dell'avvenuta pubblicazione.

Così deciso in Potenza nella Camera di consiglio successiva all'adunanza del 6 marzo 2025.

Il Relatore

F.to Dott.ssa Antonella Romanelli

Il Presidente

F.to Dott. Giuseppe Tagliamonte

Depositata in Segreteria il 26 marzo 2025

Il Funzionario

Preposto ai Servizi di Supporto

F.to Dott. Giovanni Cappiello